

TESTO UFFICIALE  
TEXTE OFFICIEL

**PARTE PRIMA**

**LEGGI E REGOLAMENTI**

**Legge regionale 26 ottobre 2007, n. 28.**

**Disposizioni di riordino in materia di edilizia residenziale. Modificazioni alla legge regionale 8 ottobre 1973, n. 33.**

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

promulga

la seguente legge:

INDICE

**CAPO I  
DISPOSIZIONI GENERALI**

- Art. 1 – Oggetto e finalità
- Art. 2 – Pianificazione regionale
- Art. 3 – Programmi operativi triennali
- Art. 4 – Interventi straordinari
- Art. 5 – Finanziamento del piano triennale. Istituzione del Fondo regionale per le politiche abitative

**CAPO II  
CATEGORIE DI INTERVENTO**

- Art. 6 – Categorie di intervento
- Art. 7 – Edilizia sovvenzionata
- Art. 8 – Edilizia convenzionata
- Art. 9 – Incremento della proprietà della prima abitazione
- Art. 10 – Recupero del patrimonio edilizio esistente
- Art. 11 – Iniziative di sperimentazione e disposizioni per il recupero energetico in edilizia
- Art. 12 – Concorso nella copertura della morosità
- Art. 13 – Sostegno alle locazioni
- Art. 14 – Interventi per categorie speciali

**PREMIÈRE PARTIE**

**LOIS ET RÈGLEMENTS**

**Loi régionale n° 28 du 26 octobre 2007,**

**portant refonte des dispositions en matière de logements sociaux et modifiant la loi régionale n° 33 du 8 octobre 1973.**

LE CONSEIL RÉGIONAL

a approuvé ;

LE PRÉSIDENT DE LA RÉGION

promulgue

la loi dont la teneur suit :

SOMMAIRE

**CHAPITRE I<sup>er</sup>  
DISPOSITIONS GÉNÉRALES**

- Art. 1<sup>er</sup> – Objet et finalités
- Art. 2 – Planification régionale
- Art. 3 – Plans opérationnels triennaux
- Art. 4 – Mesures extraordinaires
- Art. 5 – Financement du plan triennal. Institution du Fonds régional pour les politiques du logement

**CHAPITRE II  
CATÉGORIES D'INTERVENTION**

- Art. 6 – Catégories d'intervention
- Art. 7 – Construction de logements sociaux subventionnés
- Art. 8 – Réalisation de logements sociaux conventionnés
- Art. 9 – Développement de l'acquisition de la résidence principale
- Art. 10 – Réhabilitation du patrimoine bâti existant
- Art. 11 – Actions d'expérimentation et mesures en matière de rendement énergétique dans le bâtiment
- Art. 12 – Concours à la couverture de la dette découlant de retards dans le paiement du loyer
- Art. 13 – Aides à la location
- Art. 14 – Mesures au profit des catégories spéciales d'usagers

- Art. 15 – Emergenze abitative
- Art. 16 – Mobilità straordinaria
- Art. 17 – Qualità del processo edilizio
- Art. 18 – Costi massimi di costruzione

CAPO III  
MODIFICAZIONI ALLA LEGGE  
REGIONALE 8 OTTOBRE 1973, N. 33

- Art. 19 – Modificazioni all'articolo 2
- Art. 20 – Modificazioni all'articolo 4
- Art. 21 – Modificazioni all'articolo 5
- Art. 22 – Sostituzione dell'articolo 18
- Art. 23 – Modificazioni all'articolo 22

CAPO IV  
DISPOSIZIONI FINALI

- Art. 24 – Abrogazioni
- Art. 25 – Disposizioni transitorie
- Art. 26 – Disposizioni finanziarie

CAPO I  
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1  
(*Objet e finalità*)

1. La Regione, considerando il diritto alla casa bene primario per tutta la comunità, promuove una serie coordinata di interventi di interesse generale e di carattere sociale, tesi a:
  - a) incrementare e riqualificare il patrimonio di edilizia residenziale pubblica;
  - b) favorire il recupero o la costruzione di immobili da locare a canone convenzionato;
  - c) agevolare l'acquisizione della prima abitazione, con priorità per gli alloggi ricompresi in edifici esistenti, eventualmente da recuperare;
  - d) promuovere il recupero di centri e nuclei abitati di interesse storico e ambientale;
  - e) incentivare gli interventi finalizzati al risparmio energetico e all'uso di materiali da costruzione tipici del contesto ambientale;
  - f) sostenere finanziariamente i meno abbienti che abitano in locazione alloggi di proprietà pubblica o privata;
  - g) risolvere, anche con interventi straordinari, gravi e imprevedibili emergenze abitative presenti nei Comuni o espresse da particolari categorie sociali;
  - h) attivare iniziative di informazione e di studio sui fenomeni abitativi nella Regione;
  - i) attivare iniziative con i Comuni sul cui territorio sono ubicati alloggi di edilizia residenziale pubblica (ERP) per giungere ad intese finalizzate alla riduzione dell'imposta comunale sugli immobili (ICI) relativamente al patrimonio dell'Azienda regionale per l'edilizia residenziale-Agence régionale pour le lo-

- Art. 15 – Besoins en hébergement d'urgence
- Art. 16 – Mobilité extraordinaire des locataires
- Art. 17 – Qualité du processus de construction
- Art. 18 – Coût plafond des travaux

CHAPITRE III  
MODIFICATION DE LA LOI  
RÉGIONALE N° 33 DU 8 OCTOBRE 1973

- Art. 19 – Modification de l'art. 2
- Art. 20 – Modification de l'art. 4
- Art. 21 – Modification de l'art. 5
- Art. 22 – Remplacement de l'art. 18
- Art. 23 – Modification de l'art. 22

CHAPITRE IV  
DISPOSITIONS FINALES

- Art. 24 – Abrogations
- Art. 25 – Dispositions transitoires
- Art. 26 – Dispositions financières

CHAPITRE I<sup>ER</sup>  
DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Art. 1<sup>er</sup>  
(*Objet et finalités*)

1. La Région, qui fait du droit au logement un droit fondamental pour tous, prend une série coordonnée d'initiatives d'intérêt général et de caractère social visant à :
  - a) Développer et requalifier le parc de logements sociaux ;
  - b) Favoriser la réhabilitation ou la construction de logements à loyer conventionné ;
  - c) Faciliter l'acquisition de la résidence principale, priorité étant donnée aux logements situés dans des bâtiments existants, éventuellement à réhabiliter ;
  - d) Encourager la réhabilitation des hameaux, villages ou agglomérations d'intérêt historique et environnemental ;
  - e) Soutenir les actions visant aux économies d'énergie et les actions visant à l'utilisation de matériaux de construction typiques de la région ;
  - f) Aider financièrement les personnes les plus défavorisées qui occupent des logements locatifs, publics ou privés ;
  - g) Satisfaire, éventuellement par des mesures extraordinaires, les besoins en hébergement d'urgence graves et imprévisibles présents dans les Communes ou exprimés par des catégories sociales particulières ;
  - h) Mettre en œuvre des initiatives d'information et d'études sur le phénomène du logement en Vallée d'Aoste ;
  - i) Développer des initiatives de concert avec les Communes qui accueillent des logements sociaux (ERP) afin de parvenir à des accords en vue de la réduction de l'impôt communal sur les immeubles

gement (ARER), istituita ai sensi della legge regionale 9 settembre 1999, n. 30.

2. Le politiche abitative regionali devono integrarsi con le iniziative promosse dai Comuni, singolarmente o in forma associata, in materia edilizia e di riqualificazione urbana e concorrono, prioritariamente, al recupero del patrimonio edilizio esistente, in particolare nei centri storici.
3. Gli interventi edilizi posti in essere in attuazione della presente legge perseguono obiettivi di qualità e di vivibilità dell'ambiente interno ed esterno all'abitazione, coerentemente con le finalità di contenimento dei costi di costruzione e di individuazione di soluzioni di architettura ecocompatibile e di risparmio energetico.
4. Al perseguimento delle finalità di cui alla presente legge, oltre alla Regione, concorrono, ciascuno nel proprio ambito di competenza, i seguenti soggetti:
  - a) l'ARER;
  - b) i Comuni, singolarmente o in forma associata;
  - c) le cooperative edilizie;
  - d) le imprese di costruzione;
  - e) i privati, singoli o associati;
  - f) gli altri enti pubblici interessati;
  - g) l'Unione piccoli proprietari immobiliari (UPPI) e gli altri sindacati di categoria.

Art. 2  
(Pianificazione regionale)

1. Gli indirizzi e i criteri programmatici finalizzati alla realizzazione delle politiche abitative regionali sono definiti nel piano triennale per l'edilizia residenziale, di seguito denominato piano triennale.
2. Il piano triennale, in armonia con gli altri strumenti della programmazione regionale, tiene conto delle finalità di cui all'articolo 1 e dei fabbisogni primari, espressi anche da particolari categorie sociali. Esso, in particolare:
  - a) stabilisce gli obiettivi generali del triennio e indica le azioni in cui si articola la politica abitativa regionale;
  - b) ripartisce in percentuale le risorse finanziarie non vincolate di cui all'articolo 5 tra le categorie di intervento di cui all'articolo 6, stabilendone le priorità, anche in relazione alla disponibilità di aree edificabili, di edifici da recuperare e di programmi organici di intervento presentati dai soggetti interessati;
  - c) tiene conto, prioritariamente, della necessità di recuperare, a fini abitativi, il patrimonio edilizio esistente, favorendo politiche integrate di riqualificazione urbana e del sistema delle infrastrutture, di miglioramento dei servizi e della accessibilità dei centri storici;
  - d) individua gli interventi e, in percentuale, le risorse finanziarie non vincolate da destinare a particolari

(ICI) relatif au patrimoine de l'Azienda regionale per l'edilizia residenziale – Agence régionale pour le logement social (ARER) instituée par la loi régionale n° 30 du 9 septembre 1999.

2. Les politiques régionales du logement, qui doivent s'harmoniser avec les initiatives mises en œuvre par les Communes, isolées ou regroupées, en matière de construction et de requalification urbaine, participent prioritairement à la réhabilitation du patrimoine bâti existant, particulièrement dans les centres historiques.
3. Les travaux de bâtiment effectués en application de la présente loi doivent viser à la qualité, et notamment à la qualité de vie, à l'intérieur et à l'extérieur du logement, à la limitation des coûts de construction, à l'application des principes de l'architecture verte et à l'économie d'énergie.
4. En sus de la Région, les sujets indiqués ci-dessous participent, chacun en ce qui le concerne, à la réalisation des objectifs de la présente loi :
  - a) L'ARER ;
  - b) Les Communes, isolées ou regroupées ;
  - c) Les coopératives de construction ;
  - d) Les entreprises de construction ;
  - e) Les particuliers, isolés ou regroupés ;
  - f) Les autres organismes publics intéressés ;
  - g) L'Union petits propriétaires immobiliers (UPPI) et les autres syndicats catégoriels.

Art. 2  
(Planification régionale)

1. Les orientations et les critères programmatiques visant à la réalisation des politiques régionales du logement sont définis dans le plan triennal pour le logement social, ci-après dénommé « plan triennal ».
2. Le plan triennal, en harmonie avec les autres instruments de la planification régionale, tient compte des finalités visées à l'art. 1<sup>er</sup> de la présente loi et des besoins primaires, exprimés, entre autres, par des catégories sociales particulières. Par ailleurs, ledit plan :
  - a) Fixe les objectifs généraux pour les trois ans concernés et indique les actions qui s'inscrivent dans le cadre de la politique régionale du logement ;
  - b) Répartit (en pourcentage) les ressources financières visées à l'art. 5 de la présente loi entre les catégories d'intervention indiquées à l'art. 6 et fixe les priorités y afférentes, compte tenu, entre autres, de la disponibilité de terrains constructibles et de bâtiments à réhabiliter, ainsi que des programmes organiques d'intervention présentés par les sujets intéressés ;
  - c) Prend en compte prioritairement la nécessité de récupérer, à des fins résidentielles, le patrimoine bâti existant, en favorisant les politiques intégrées de requalification urbaine et d'amélioration du système des infrastructures, des services et de l'accessibilité des centres historiques ;

- categorie sociali, tra cui i diversamente abili, gli anziani, i giovani, i singoli con minori a carico, gli studenti universitari, i lavoratori stagionali, gli immigrati ed altri soggetti di volta in volta individuati in relazione a situazioni contingenti;
- e) fatte salve le disposizioni previste nelle discipline regionali di settore, fissa l'entità delle agevolazioni finanziarie che possono essere assegnate per ciascuna categoria di intervento e indica i requisiti generali di ammissibilità alle agevolazioni;
  - f) attiva un sistema di incentivi rivolto ai Comuni che maggiormente concorrono al perseguimento delle finalità di cui alla presente legge;
  - g) individua la quota degli alloggi di edilizia residenziale pubblica da destinare all'emergenza abitativa e, in percentuale, le risorse non vincolate finalizzate al reperimento di soluzioni abitative per i casi di emergenza che non possono essere soddisfatti attraverso l'utilizzo del patrimonio di edilizia residenziale pubblica;
  - h) stabilisce i criteri per la partecipazione da parte dei Comuni al Fondo regionale per le politiche abitative, finanziata mediante trasferimenti con vincolo settoriale di destinazione ai sensi del titolo V della legge regionale 20 novembre 1995, n. 48 (Interventi regionali in materia di finanza locale).
3. Il piano triennale è approvato dal Consiglio regionale entro il 30 settembre dell'anno che precede il triennio di riferimento, su proposta della Giunta regionale, d'intesa con il Consiglio permanente degli enti locali e sentita la Consulta regionale della casa di cui all'articolo 20 della l.r. 30/1999.
  4. Il piano triennale può essere aggiornato o modificato con le modalità previste per la sua approvazione.

Art. 3  
(Programmi operativi triennali)

1. Gli obiettivi generali del piano triennale sono attuati mediante programmi operativi triennali (POT), approvati dalla Giunta regionale entro il 28 febbraio del primo anno di riferimento, sentito il Consiglio permanente degli enti locali.
2. La Giunta regionale, in relazione ai contenuti del piano triennale e alle risorse finanziarie disponibili, fissa i tempi e le procedure per la raccolta delle proposte da parte dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 4.
3. I POT, sulla base dei criteri predeterminati dal piano triennale e delle proposte pervenute, individuano gli interventi da finanziare; essi possono, inoltre, disporre l'eventuale variazione, nel limite massimo del 10 per cento, delle percentuali fissate ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera b).

- d) Établit les interventions et fixe (en pourcentage) les ressources financières à destination non obligatoire réservées à des catégories sociales particulières, dont les personnes handicapées, les personnes âgées, les jeunes, les parents isolés avec enfants mineurs à charge, les étudiants, les travailleurs saisonniers, les immigrés et les autres personnes définies au cas par cas en fonction de leur situation contingente ;
  - e) Fixe, sans préjudice des dispositions prévues par la législation régionale en la matière, le montant des aides financières pouvant être allouées au titre de chaque catégorie d'intervention et indique les conditions générales requises aux fins de l'éligibilité y afférente ;
  - f) Prévoit un système d'encouragements à l'intention des Communes qui participent le plus à la poursuite des objectifs de la présente loi ;
  - g) Définit le nombre de logements sociaux à destiner aux hébergements d'urgence et fixe (en pourcentage) les ressources à destination non obligatoire réservées aux besoins en hébergement d'urgence ne pouvant être satisfaits dans le cadre du parc de logements sociaux ;
  - h) Établit les critères de participation des Communes au Fonds régional pour les politiques du logement, financée par des virements de crédits à destination sectorielle au sens du titre V de la loi régionale n° 48 du 20 novembre 1995 portant mesures régionales en matière de finances locales.
3. Le plan triennal est approuvé par le Conseil régional au plus tard le 30 septembre de l'année qui précède la période de référence, sur proposition du Gouvernement régional et de concert avec le Conseil permanent des collectivités locales, la Conférence régionale du logement visée à l'art. 20 de la LR n° 30/1999 entendue.
  4. Le plan triennal peut être mis à jour ou modifié selon les modalités prévues pour son approbation.

Art. 3  
(Plans opérationnels triennaux)

1. Les objectifs généraux du plan triennal sont réalisés par des plans opérationnels triennaux (POT) approuvés par le Gouvernement régional au plus tard le 28 février de la première année de référence, le Conseil permanent des collectivités locales entendu.
2. Le Gouvernement régional fixe, sur la base des contenus du plan triennal et des ressources financières disponibles, les délais et les procédures que les sujets visés au quatrième alinéa de l'art. 1<sup>er</sup> de la présente loi doivent respecter aux fins du dépôt des propositions.
3. Les POT définissent, sur la base des critères établis par le plan triennal, les interventions à financer ; ils peuvent également prévoir une variation de 10 p. 100 maximum des pourcentages fixés au sens de la lettre b) du deuxième alinéa de l'art. 2 de la présente loi.

4. I POT possono essere aggiornati o modificati annualmente con le modalità previste per la loro approvazione.

Art. 4  
(Interventi straordinari)

1. In deroga a quanto previsto dagli articoli 2 e 3, la Regione provvede, in relazione alle disponibilità finanziarie, ad attuare interventi straordinari in materia di politica abitativa, promossi a livello statale o comunitario, che richiedono una programmazione delle risorse incompatibile, nei tempi, con le procedure ordinarie di programmazione previste dai predetti articoli.

Art. 5  
(Finanziamento del piano triennale. Istituzione del Fondo regionale per le politiche abitative)

1. Per finanziare gli interventi previsti dai POT, è istituito il Fondo regionale per le politiche abitative.
2. Il Fondo è alimentato da:
- risorse dell'Unione europea finalizzate o connesse agli obiettivi di cui alla presente legge;
  - risorse statali attribuite a qualunque titolo alla Regione per le politiche abitative e per il sostegno alla locazione;
  - risorse regionali appositamente previste con la legge finanziaria;
  - una quota annua di partecipazione da parte dei Comuni, finanziata mediante trasferimento con vincolo settoriale di destinazione ai sensi del titolo V della l.r. 48/1995;
  - risorse derivanti dal 5 per cento dei canoni riscossi nell'anno precedente dagli enti locali proprietari di alloggi di edilizia residenziale pubblica;
  - eventuali risorse finanziarie aggiuntive dei Comuni e dell'ARER per le politiche abitative;
  - eventuali disponibilità finanziarie non utilizzate nell'esercizio precedente.
3. Nella definizione dei contenuti dei POT, la Giunta regionale tiene conto anche delle seguenti, ulteriori fonti di finanziamento:
- le risorse derivanti dall'alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica di cui all'articolo 13 della legge regionale 4 settembre 1995, n. 40 (Norme regionali per la vendita del patrimonio di edilizia residenziale pubblica);
  - i rientri e le giacenze del fondo di rotazione di cui alla legge regionale 28 dicembre 1984, n. 76 (Costituzione di fondi di rotazione per la ripresa dell'industria edilizia);
  - i rientri e le giacenze del fondo di rotazione di cui alla legge regionale 8 ottobre 1973, n. 33 (Costituzione di fondi di rotazione regionali per la promozione di iniziative economiche nel territorio

4. Les POT peuvent être mis à jour ou modifiés chaque année selon les modalités prévues pour leur approbation.

Art. 4  
(Mesures extraordinaires)

1. Par dérogation aux dispositions des art. 2 et 3 de la présente loi et compte tenu des ressources financières dont elle dispose, la Région adopte des mesures extraordinaires en matière de politique du logement, approuvées à l'échelon national ou communautaire et dont la planification des ressources est incompatible, en ce qui concerne les délais, avec les procédures ordinaires de planification prévues par les articles susdits.

Art. 5  
(Financement du plan triennal. Institution du Fonds régional pour les politiques du logement)

1. Aux fins du financement des actions prévues par les POT, il est institué le Fonds régional pour les politiques du logement.
2. Le Fonds est alimenté par :
- Les ressources de l'Union européenne destinées à la réalisation des objectifs de la présente loi ou ayant un rapport avec ceux-ci ;
  - Les ressources allouées par l'État à la Région à quelque titre que ce soit et destinées aux politiques du logement et à l'aide à la location ;
  - Les ressources régionales prévues à cet effet par la loi de finances ;
  - La somme versée chaque année par les Communes, financée par le virement de crédits à destination sectorielle au sens du titre V de la LR n° 48/1995 ;
  - Les ressources dérivant du 5 p. 100 des redevances encaissées l'année précédente par les collectivités locales propriétaires de logements sociaux ;
  - Les ressources supplémentaires éventuellement versées par les Communes et par l'ARER pour les politiques du logement ;
  - Les crédits éventuellement non utilisés au cours de l'exercice précédent.
3. Dans la définition des contenus des POT, le Gouvernement régional prend également en compte les sources de financement indiquées ci-après :
- Les ressources dérivant de la vente des logements sociaux visés à l'art. 13 de la loi régionale n° 40 du 4 septembre 1995 portant dispositions régionales en matière de vente du parc de logements sociaux ;
  - Les sommes encaissées à titre de remboursement et les sommes non utilisées du Fonds de roulement visé à la loi régionale n° 76 du 28 décembre 1984 portant constitution de fonds de roulement pour la relance de l'industrie du bâtiment ;
  - Les sommes encaissées à titre de remboursement et les sommes non utilisées du Fonds de roulement visé à la loi régionale n° 33 du 8 octobre 1973 portant création des fonds régionaux de roulement pour la

della Valle d'Aosta).

4. Ai fondi di rotazione di cui alle ll.rr. 76/1984 e 33/1973 non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3 della legge regionale 8 gennaio 2001, n. 1 (Legge finanziaria per gli anni 2001/2003).

## CAPO II CATEGORIE DI INTERVENTO

### Art. 6 (Categorie di intervento)

1. Il piano triennale e i relativi POT individuano le risorse finanziarie da destinare alle seguenti categorie di intervento in materia di politica abitativa:
- a) edilizia sovvenzionata;
  - b) edilizia convenzionata;
  - c) prima abitazione;
  - d) recupero del patrimonio edilizio esistente;
  - e) iniziative di sperimentazione;
  - f) concorso nella copertura della morosità;
  - g) sostegno alle locazioni;
  - h) interventi per categorie speciali di utenti;
  - i) emergenze abitative.

### Art. 7 (Edilizia sovvenzionata)

1. Al fine di soddisfare il fabbisogno abitativo dei meno abbienti, la Regione promuove ed incentiva l'attuazione di interventi diretti ad incrementare il patrimonio di edilizia residenziale pubblica e a razionalizzarne l'utilizzo.
2. Gli interventi sono attuati dall'ARER attraverso l'acquisto, il recupero o la nuova costruzione.
3. I criteri generali per l'assegnazione, la determinazione dei canoni e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica restano disciplinati dalla legge regionale 4 settembre 1995, n. 39 (Normativa e criteri generali per l'assegnazione, la determinazione dei canoni e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica).

### Art. 8 (Edilizia convenzionata)

1. Al fine di favorire il soddisfacimento del fabbisogno abitativo primario, la Regione promuove ed incentiva l'attuazione di interventi di edilizia abitativa convenzionata.
2. Gli interventi regionali in materia di edilizia convenzionata restano disciplinati dalla legge regionale 28 febbraio 2003, n. 5 (Incentivi per la realizzazione di interventi di edilizia abitativa convenzionata).

promotion d'initiatives économiques sur le territoire de la Vallée d'Aoste.

4. Les dispositions de l'art. 3 de la loi régionale n° 1 du 8 janvier 2001 portant loi de finances au titre des années 2001/2003 ne s'appliquent pas aux fonds de roulement visés aux LR n° 76/1984 et n° 33/1973.

## CHAPITRE II CATÉGORIES D'INTERVENTION

### Art. 6 (Catégories d'intervention)

1. Le plan triennal et les POT y afférents établissent les ressources financières à destiner aux catégories d'intervention en matière de politique du logement indiquées ci-après :
- a) Construction de logements sociaux subventionnés ;
  - b) Réalisation de logements sociaux conventionnés ;
  - c) Acquisition de la résidence principale ;
  - d) Réhabilitation du patrimoine bâti existant ;
  - e) Actions d'expérimentation ;
  - f) Concours à la couverture des dettes découlant de retards dans les paiements ;
  - g) Aides à la location ;
  - h) Mesures destinées à des catégories spéciales d'usagers ;
  - i) Besoins en hébergement d'urgence.

### Art. 7 (Construction de logements sociaux subventionnés)

1. Afin de répondre aux besoins en logements des personnes défavorisées, la Région encourage et favorise la réalisation d'actions visant à développer le parc de logements sociaux et à en rationaliser l'utilisation.
2. Les actions en cause sont réalisées par l'ARER, par la voie de l'achat, de la réhabilitation ou de la construction.
3. Les critères généraux d'attribution, la détermination des loyers et la gestion des logements sociaux restent soumis à la loi régionale n° 39 du 4 septembre 1995 portant dispositions et critères généraux en matière d'attribution, de détermination des loyers et de gestion des logements sociaux.

### Art. 8 (Réalisation de logements sociaux conventionnés)

1. Aux fins de la satisfaction du besoin primaire de se loger, la Région encourage et favorise la réalisation d'actions en matière de logements sociaux conventionnés.
2. Les mesures régionales en matière de logements sociaux conventionnés restent soumises à la loi régionale n° 5 du 28 février 2003 portant aides à la réalisation d'actions en matière de construction sociale conventionnée.

Art. 9  
(Incremento della proprietà  
della prima abitazione)

1. La Regione, per favorire l'accesso alla proprietà della prima abitazione, prevede:
  - a) la concessione di mutui ad interesse agevolato a favore di persone fisiche;
  - b) la concessione di mutui ad interesse agevolato a favore di cooperative edilizie;
  - c) la concessione di eventuali mutui integrativi, nei limiti della disponibilità di bilancio, rispetto a quelli di cui alle lettere a) e b);
  - d) l'alienazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica in attuazione dei piani di vendita promossi dagli enti proprietari.
2. La concessione di mutui ad interesse agevolato a favore di persone fisiche resta disciplinata dalla l.r. 76/1984 e dal regolamento regionale 27 maggio 2002, n. 1 (Norme per la concessione di mutui ad interesse agevolato a favore di persone fisiche nel settore dell'edilizia residenziale. Abrogazione del regolamento regionale 25 agosto 1997, n. 3).
3. La concessione di mutui ad interesse agevolato a favore di cooperative edilizie resta disciplinata dalla legge regionale 28 novembre 1986, n. 56 (Norme per la concessione di finanziamenti agevolati a favore delle cooperative edilizie).
4. La Giunta regionale definisce, con propria deliberazione, le modalità, anche procedurali, per la concessione e l'erogazione dei mutui integrativi di cui al comma 1, lettera c).
5. La vendita degli alloggi di edilizia residenziale pubblica resta disciplinata dalla l.r. 40/1995.

Art. 10  
(Recupero del patrimonio edilizio esistente)

1. La Regione favorisce il recupero del patrimonio edilizio esistente finalizzato all'eliminazione del degrado edilizio, alla riqualificazione del tessuto urbanistico e al reinsediamento di nuclei familiari nelle strutture oggetto di intervento mediante la concessione di mutui a tasso agevolato.
2. La concessione dei mutui a tasso agevolato resta disciplinata dalla l.r. 33/1973, come modificata dal capo III della presente legge.

Art. 11  
(Iniziativa di sperimentazione e disposizioni  
per il rendimento energetico in edilizia)

1. Gli interventi di cui all'articolo 1, comma 1, lettera e), sono destinati a promuovere l'impiego di materiali tipici della realtà valdostana e la realizzazione di opere inno-

Art. 9  
(Développement de l'acquisition  
de la résidence principale)

1. Afin de favoriser l'accès à la propriété de la résidence principale, la Région prévoit :
  - a) L'octroi de prêts à taux avantageux à des personnes physiques ;
  - b) L'octroi de prêts à taux avantageux à des coopératives de construction ;
  - c) Éventuellement, l'octroi de prêts supplémentaires par rapport aux prêts visés aux lettres a) et b) du présent alinéa, dans les limites des ressources budgétaires ;
  - d) L'aliénation de logements sociaux, en application des plans de vente établis par les organismes propriétaires.
2. L'octroi des prêts à taux avantageux aux personnes physiques reste soumis au règlement régional n° 1 du 27 mai 2002 (Dispositions pour l'octroi de prêts bonifiés en faveur de personnes physiques dans le secteur de la construction d'immeubles à usage d'habitation. Abrogation du règlement régional n° 3 du 25 août 1997).
3. L'octroi des prêts à taux avantageux aux coopératives de construction reste soumis à la loi régionale n° 56 du 28 novembre 1986 portant dispositions en matière d'octroi de prêts avantageux aux coopératives de construction.
4. Le Gouvernement régional fixe par délibération les modalités d'octroi et de versement des prêts supplémentaires visés à la lettre c) du premier alinéa du présent article, ainsi que les modalités procédurales y afférentes.
5. La vente des logements sociaux reste soumise à la LR n° 40/1995.

Art. 10  
(Réhabilitation du patrimoine bâti existant)

1. La Région favorise, par l'octroi de prêts à taux avantageux, la réhabilitation du patrimoine bâti existant en vue de l'élimination de la dégradation des immeubles, de la requalification du tissu urbain et de l'installation de nouveaux ménages dans les structures ayant fait l'objet d'intervention.
2. L'octroi des prêts à taux avantageux reste soumis à la LR n° 33/1973, telle qu'elle est modifiée par le chapitre III de la présente loi.

Art. 11  
(Actions d'expérimentation et mesures en matière  
de rendement énergétique dans le bâtiment)

1. Les actions visées à la lettre e) du premier alinéa de l'art. 1<sup>er</sup> de la présente loi sont destinées à encourager l'utilisation de matériaux de construction typiques de la

vative, a carattere sperimentale, perseguendo gli obiettivi della sicurezza, della qualità edilizia, tipologica e ambientale, della ecocompatibilità, del risparmio energetico e della bioedilizia.

2. Gli interventi possono riguardare anche progetti finalizzati a sperimentare nuove soluzioni costruttive o organizzative nella tipologia e nella fruizione degli spazi abitati, anche al fine di soddisfare i bisogni delle categorie sociali di cui all'articolo 2, comma 2, lettera d).
3. La Giunta regionale definisce, con propria deliberazione, i requisiti, i criteri e le modalità, anche procedurali, per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni finalizzate alla realizzazione degli interventi di cui al presente articolo.
4. Al fine di favorire, mediante l'utilizzo di materiali certificati, l'efficienza energetica e l'isolamento acustico degli edifici, lo spessore derivante da interventi di isolamento termico e acustico è equiparato a volume tecnico non computabile ai fini edificatori né del rispetto del rapporto di copertura e dell'altezza massima degli edifici.
5. Le esclusioni di cui all'articolo 3, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 (Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia), sono estese ai fabbricati costruiti precedentemente all'anno 1945 ricadenti nell'ambito della disciplina di cui agli articoli 136, comma 1, lettere a) e d), e 142 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), e agli edifici classificati di pregio, documento e monumento dai piani regolatori generali comunali.
6. Sono comunque consentite misure atte a migliorare le prestazioni energetiche dei fabbricati inseriti negli ambiti sottoposti a salvaguardia e degli edifici classificati di pregio, documento e monumento dai piani regolatori generali comunali ai sensi dell'articolo 8 della legge regionale 10 giugno 1983, n. 56 (Misure urgenti per la tutela dei beni culturali), qualora ciò risulti compatibile rispetto alle esigenze di tutela storica e paesaggistica e gli interventi siano preventivamente autorizzati dalle strutture regionali competenti in materia di beni culturali e paesaggio.

Art. 12  
(Concorso nella copertura  
della morosità)

1. La programmazione regionale individua l'entità del concorso a favore degli enti proprietari di alloggi di edilizia

Vallée d'Aoste et la réalisation d'ouvrages innovants, à caractère expérimental, compte tenu des objectifs de la sécurité, de la qualité constructive, typologique et environnementale, de l'écocompatibilité, de l'économie d'énergie et de la bioconstruction.

2. Les actions en cause peuvent concerner des projets visant à expérimenter de nouvelles solutions constructives ou organisationnelles pour ce qui est de la typologie et de l'exploitation des espaces habités, entre autres aux fins de la satisfaction des besoins des catégories sociales visées à la lettre d) du deuxième alinéa de l'art. 2 de la présente loi.
3. Le Gouvernement régional fixe par délibération les conditions, les critères et les modalités d'octroi et de versement des aides à la réalisation des actions visées au présent article, ainsi que les modalités procédurales y afférentes.
4. Afin de favoriser, par l'utilisation de matériaux certifiés, l'efficacité énergétique et l'isolation acoustique des bâtiments, l'épaisseur dérivant des travaux d'isolation thermique et acoustique est assimilée à un volume technique non calculable à des fins constructives ni aux fins du respect du coefficient d'occupation du sol et de la hauteur maximale des bâtiments.
5. En sus des catégories de bâtiments visées à la lettre a) du troisième alinéa de l'art. 3 du décret législatif n° 192 du 19 août 2005 portant application de la directive 2002/91/CE sur la performance énergétique des bâtiments, les bâtiments construits avant 1945 et soumis aux dispositions des lettres a) et d) du premier alinéa de l'art. 136 et de l'art. 142 du décret législatif n° 42 du 22 janvier 2004 (Code des biens culturels et du paysage, aux termes de l'art. 10 de la loi n° 137 du 6 juillet 2002), ainsi que les bâtiments d'intérêt ou classés monument ou bâtiments présentant un caractère documentaire par les plans régulateurs généraux communaux sont exclus du champ d'application dudit décret législatif.
6. Les actions susceptibles d'améliorer les prestations énergétiques des bâtiments insérés dans des sites protégés et des bâtiments d'intérêt ou classés monument ou bâtiments présentant un caractère documentaire par les plans régulateurs généraux communaux, au sens de l'art. 8 de la loi régionale n° 56 du 10 juin 1983 (Mesures urgentes de protection des biens culturels), sont permises lorsqu'elles sont compatibles avec les exigences de protection historique et paysagère et qu'elles ont été préalablement autorisées par les structures régionales compétentes en matière de biens culturels et de paysage.

Art. 12  
(Concours à la couverture de la dette  
découlant de retards dans le paiement du loyer)

1. La planification régionale fixe le montant des ressources que la Région doit verser aux organismes propriétaires

residenziale pubblica a copertura della morosità nel pagamento del canone di locazione o di spese accessorie da parte dell'assegnatario, quando questi, pur resosi moroso, non possa essere privato dell'alloggio, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, della l.r. 39/1995.

2. Gli enti proprietari devono effettuare opportuni accertamenti ed acquisire idonea documentazione attestante l'impossibilità o la grave difficoltà dell'assegnatario a regolarizzare la sua posizione debitoria.
3. La Giunta regionale definisce, con propria deliberazione, i criteri e le modalità di assegnazione delle risorse finalizzate al sostegno degli interventi di cui al presente articolo.

Art. 13  
(Sostegno alle locazioni)

1. Al fine di sostenere l'accesso alle abitazioni in locazione, possono essere concessi:
  - a) contributi, a favore dei meno abbienti, volti a ridurre la spesa sostenuta per il canone di locazione o le spese per i servizi accessori;
  - b) contributi, a favore degli assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica, volti a ridurre la spesa sostenuta per i servizi accessori;
  - c) incentivi o contributi a favore di soggetti privati che concedano in locazione immobili di proprietà a soggetti aventi i requisiti per accedere ad alloggi di edilizia residenziale pubblica.
2. I contributi di cui al comma 1, lettera b), possono essere erogati anche tramite gli enti gestori del patrimonio immobiliare di edilizia residenziale pubblica:
  - a) agli assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica collocati nell'area protetta e nell'area sociale di cui all'articolo 48, comma 1, lettere a) e b), della l.r. 39/1995, nel caso in cui l'ammontare annuo delle spese per i servizi accessori sia superiore, rispettivamente, al 5 e al 10 per cento del reddito annuo complessivo del nucleo familiare;
  - b) agli assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica che, indipendentemente dall'area di collocazione, sono soggetti a programmi di mobilità ai sensi dell'articolo 31 della l.r. 39/1995, per il pagamento delle spese di trasloco.
3. I contributi di cui al comma 1, lettere a) e c), possono essere erogati tramite i Comuni, in forma singola o associata, o l'ARER, sulla base di apposite convenzioni.
4. I contributi non possono essere concessi ai richiedenti che abbiano ricevuto nel corso dell'anno provvidenze dirette alla copertura integrale degli oneri oggetto del sostegno di cui al presente articolo.
5. La revoca dei contributi è disposta quando sia accertata l'insussistenza dei requisiti cui è subordinata la concessione.

des logements sociaux à titre de concours à la couverture de la dette découlant de retards du locataire dans le paiement du loyer ou des dépenses accessoires lorsque ce dernier ne peut être privé de son logement, au sens du troisième alinéa de l'art. 38 de la LR n° 39/1995.

2. Les organismes propriétaires doivent procéder aux contrôles nécessaires et obtenir la documentation attestant l'impossibilité du locataire à régulariser sa situation ou les graves difficultés dans lesquelles il se trouve.
3. Le Gouvernement régional fixe par délibération les critères et les modalités de versement des ressources visées au présent article.

Art. 13  
(Aides à la location)

1. Afin de faciliter l'accès aux logements locatifs, les aides suivantes peuvent être accordées :
  - a) Aux plus démunis, pour réduire le poids des dépenses de loyer ou des dépenses accessoires ;
  - b) Aux attributaires de logements sociaux, pour réduire le poids des dépenses accessoires ;
  - c) Aux particuliers qui louent des logements à des personnes réunissant les conditions requises pour accéder aux logements sociaux.
2. Les aides visées à la lettre b) du premier alinéa du présent article peuvent être octroyées par l'intermédiaire des organismes gestionnaires du parc de logements sociaux :
  - a) Aux attributaires de logements sociaux relevant de la catégorie « protégée » et de la catégorie « sociale » visées aux lettres a) et b) du premier alinéa de l'art. 48 de la LR n° 39/1995, au cas où le montant annuel des dépenses accessoires serait supérieur, respectivement, à 5 et à 10 p. 100 du revenu annuel global du ménage ;
  - b) Aux attributaires de logements sociaux qui, indépendamment de la catégorie dont ils relèvent, sont soumis aux plans de mobilité visés à l'art. 31 de la LR n° 39/1995, pour payer les frais de déménagement.
3. Les aides visées aux lettres a) et c) du premier alinéa du présent article peuvent être octroyées par l'intermédiaire des Communes, isolées ou regroupées, ou de l'ARER, sur la base de conventions signées à cet effet.
4. Les aides en cause ne peuvent être accordées aux demandeurs ayant reçu en cours d'année des subventions destinées à la couverture intégrale des dépenses faisant l'objet du présent article.
5. L'annulation des aides est décidée lorsque les conditions requises aux fins de leur octroi ne sont plus réunies.

sione dei contribuiti. La revoca comporta il recupero del contributo erogato, maggiorato degli interessi legali.

6. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431 (Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo), la Giunta regionale definisce, con propria deliberazione, i requisiti, la misura, i criteri e le modalità, anche procedurali, per la concessione e l'erogazione dei contributi o degli incentivi di cui al presente articolo.

Art. 14  
(Interventi per categorie speciali)

1. Il piano triennale stabilisce la tipologia degli interventi strutturali e finanziari che possono essere attuati a favore delle categorie sociali di cui all'articolo 2, comma 2, lettera d).
2. I POT individuano, per ciascuna categoria, i requisiti e i criteri per l'accesso alle agevolazioni, le condizioni di garanzia e di priorità e ogni eventuale ulteriore prescrizione per la realizzazione degli interventi.

Art 15  
(Emergenze abitative)

1. La Regione, al fine di fronteggiare gravi, eccezionali ed imprevedibili emergenze abitative segnalate dai Comuni o da altri enti pubblici, promuove ed incentiva azioni aventi carattere straordinario, circoscritte a situazioni particolari alle quali non sia possibile dare risposta attraverso gli strumenti ordinari.
2. Le azioni di cui al comma 1 sono finalizzate a dare risposta temporanea a situazioni di emergenza abitativa derivate da:
  - a) disagio sociale o sanitario;
  - b) procedimenti di rilascio forzoso dell'abitazione che coinvolgono nuclei familiari economicamente e socialmente deboli.
3. Gli interventi relativi alle situazioni di emergenza abitativa, derivate da situazioni di disagio sociale o sanitario, devono essere coordinati con gli altri settori di competenza regionale o comunale; a tal fine, la Giunta regionale, con propria deliberazione, individua:
  - a) le forme e le modalità di presentazione dei progetti di recupero che si intendono mettere in atto e le modalità di controllo sull'attuazione degli stessi;
  - b) le modalità di pagamento degli oneri contrattuali, dei canoni di locazione e delle spese per i servizi accessori.
4. L'assegnazione degli alloggi destinati alle finalità di cui al comma 2 è disposta dal Sindaco del Comune nel cui territorio è ubicato l'alloggio, sulla base della valutazione

et entraîne le reversement des sommes déjà perçues, majorées des intérêts légaux.

6. Sans préjudice des dispositions de l'art. 11 de la loi n° 431 du 9 décembre 1998 portant réglementation des locations et de l'attribution des immeubles à usage d'habitation, le Gouvernement régional fixe par délibération les conditions, le montant, les critères et les modalités d'octroi des aides visées au présent article.

Art. 14  
(Mesures au profit des catégories spéciales d'usagers)

1. Le plan triennal fixe les types de mesures structurelles et financières pouvant être prises au profit des catégories sociales visées à la lettre d) du deuxième alinéa de l'art. 2 de la présente loi.
2. Les POT définissent, pour chacune des catégories susdites, les conditions et les critères d'accès aux aides, les dispositions en matière de garantie et de priorité et toute autre disposition nécessaire aux fins de l'application des mesures en cause.

Art. 15  
(Besoins en hébergement d'urgence)

1. La Région, pour faire face aux graves, exceptionnels et imprévisibles besoins en hébergement d'urgence signalés par les Communes ou par d'autres organismes publics, met en œuvre et favorise des mesures à caractère extraordinaire, destinées uniquement aux situations particulières qu'il est impossible de résoudre par les moyens habituels.
2. Par les mesures visées au premier alinéa du présent article, la Région entend donner une réponse temporaire aux besoins en hébergement d'urgence des :
  - a) Personnes en situation de malaise social ou sanitaire ;
  - b) Ménages économiquement et socialement défavorisés en procédure d'expulsion.
3. Les mesures en matière d'hébergement d'urgence des personnes en situation de malaise social ou sanitaire doivent faire l'objet d'une coordination avec les autres secteurs relevant de la compétence régionale ou communale ; à cet effet, le Gouvernement régional fixe par délibération :
  - a) Les formes et les modalités de présentation des projets de réhabilitation que l'on entend réaliser et les modalités de contrôle y afférentes ;
  - b) Les modalités de paiement des dépenses contractuelles, des loyers et des dépenses accessoires.
4. Aux fins visées au deuxième alinéa du présent article, les logements sont attribués par le syndic de la Commune où ils sont situés, sur la base de l'évaluation

- ne di ammissibilità effettuata dalla commissione di cui all'articolo 14 della l.r. 39/1995.
5. Le soluzioni abitative, eventualmente anche in deroga agli standard di adeguatezza previsti dalle disposizioni vigenti, devono essere ricercate, preferibilmente, da parte dei Comuni, nell'ambito territoriale di residenza del nucleo familiare coinvolto dalla situazione di emergenza, attraverso:
    - a) l'utilizzo di alloggi di edilizia residenziale pubblica appositamente riservati dal piano triennale;
    - b) la stipula, da parte dell'ARER per conto del Comune, di un contratto di locazione di un alloggio di proprietà privata, di categoria catastale compresa fra la A2 e la A4, con un proprietario privato, da subaffittare al beneficiario;
    - c) l'acquisizione della disponibilità di apposite strutture da destinare alla prima accoglienza.
  6. Il Fondo regionale per le politiche abitative di cui all'articolo 5 concorre, nei limiti degli stanziamenti assegnati e nel rispetto delle percentuali di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b), alla copertura degli oneri sostenuti dai Comuni e derivanti dal reperimento di soluzioni abitative da destinare a casi di emergenza che non possono essere soddisfatti attraverso l'utilizzo del patrimonio di edilizia residenziale pubblica.
  7. La Giunta regionale definisce con propria deliberazione:
    - a) le condizioni che determinano l'emergenza abitativa;
    - b) le modalità di presentazione delle domande;
    - c) i criteri di priorità e le relative procedure per l'assegnazione degli alloggi ai soggetti inseriti nella graduatoria territoriale dell'emergenza abitativa;
    - d) i requisiti, i criteri e le modalità delle azioni utili ad attuare gli interventi di cui al presente articolo;
    - e) i requisiti, i criteri e le modalità, anche procedurali, per l'attuazione delle misure di primo intervento nelle more dell'individuazione delle soluzioni abitative di cui al comma 5.

Art. 16  
(Mobilità straordinaria)

1. Gli enti gestori del patrimonio immobiliare di edilizia residenziale pubblica individuano una quota di alloggi da riservare alla mobilità straordinaria, utile ad affrontare esigenze derivanti da:
  - a) sgombero di unità abitative da recuperare;
  - b) attuazione di programmi di mobilità dell'utenza già adottati dagli enti gestori.
2. Gli enti gestori del patrimonio immobiliare di edilizia residenziale pubblica attuano la mobilità straordinaria

d'éligibilité effectuée par la commission indiquée à l'art. 14 de la LR n° 39/1995.

5. Éventuellement par dérogation aux standards prévus par les dispositions en vigueur en matière d'hébergement d'urgence, les solutions doivent être trouvées, de préférence, dans le cadre de la Commune de résidence du ménage en difficulté, et ce, par :
  - a) L'utilisation de logements sociaux réservés à cette fin par le plan triennal ;
  - b) La passation, de la part de l'ARER pour le compte de la Commune et avec le propriétaire concerné, d'un contrat de location d'un logement appartenant à un particulier, d'une catégorie cadastrale comprise entre A2 et A4, à sous-louer au ménage intéressé ;
  - c) L'assurance de la disponibilité de structures spéciales de premier accueil.
6. Le Fonds régional pour les politiques du logement institué par l'art. 5 de la présente loi participe, dans les limites des crédits qui lui sont alloués et dans le respect des pourcentages visés à la lettre b) du deuxième alinéa de l'art. 2 ci-dessus, à la couverture des dépenses engagées par les Communes pour le repérage de logements destinés à satisfaire les besoins d'hébergement d'urgence auxquels il est impossible de répondre dans le cadre du parc de logements sociaux.
7. Le Gouvernement régional fixe par délibération :
  - a) Les conditions qui rendent nécessaire un hébergement d'urgence ;
  - b) Les modalités de présentation des demandes ;
  - c) Les critères de priorité et les procédures d'attribution des logements aux personnes figurant sur le classement territorial y afférent ;
  - d) Les conditions, les critères et les modalités relatifs aux actions utiles aux fins de la réalisation des mesures visées au présent article ;
  - e) Les conditions, les critères et les modalités relatifs à la mise en place des dispositifs de premier accueil dans l'attente des solutions visées au cinquième alinéa du présent article, ainsi que les modalités procédurales y afférentes.

Art. 16  
(Mobilité extraordinaire des locataires)

1. Les organismes gestionnaires du parc de logements sociaux fixent le nombre de logements réservés à la mobilité extraordinaire des locataires, pour faire face aux exigences découlant de :
  - a) L'expulsion des logements pour cause de réhabilitation ;
  - b) L'application des plans de mobilité des locataires déjà adoptés par les organismes gestionnaires.
2. Les organismes gestionnaires du parc de logements sociaux assurent la mobilité extraordinaire sur la base des

sulla base delle domande pervenute e delle esigenze gestionali.

Art. 17  
(Qualità del processo edilizio)

1. La Regione promuove la qualità degli interventi edilizi assistiti da provvidenze pubbliche, con particolare riguardo alle fasi di programmazione, di progettazione e di esecuzione.
2. La Giunta regionale, con propria deliberazione, individua le linee-guida per definire e valutare la qualità del prodotto e del processo edilizio.
3. Le linee-guida individuano le esigenze da soddisfare e definiscono i requisiti tecnici e i livelli di prestazione da raggiungere, le modalità di verifica dei risultati conseguiti e le forme di certificazione della qualità del patrimonio edilizio.

Art. 18  
(Costi massimi di costruzione)

1. La Giunta regionale definisce, con propria deliberazione, i criteri di determinazione e i costi massimi ammissibili per la realizzazione di interventi di edilizia residenziale pubblica e i criteri di deroga a detti massimi.

CAPO III  
MODIFICAZIONI ALLA LEGGE  
REGIONALE 8 OTTOBRE 1973, N. 33

Art. 19  
(Modificazioni all'articolo 2)

1. Al comma primo dell'articolo 2 della l.r. 33/1973, le parole: «per il recupero dei centri e nuclei abitati» sono sostituite dalle seguenti: «per il recupero di fabbricati situati nei centri e nuclei abitati».
2. Al comma secondo dell'articolo 2 della l.r. 33/1973, la parola: «singoli» è soppressa.
3. Al comma 3 dell'articolo 2 della l.r. 33/1973, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, ritenuti idonei ad eliminare il degrado edilizio e a favorire il riutilizzo a fini abitativi degli immobili oggetto dell'agevolazione.».
4. Il comma quarto dell'articolo 2 della l.r. 33/1973 è sostituito dal seguente:

«4. I mutui possono essere inoltre integrati per l'acquisto, da parte di uno o più comproprietari del fabbricato da recuperare, di altre quote, finalizzato all'attuazione di un intervento complessivo di recupero del fabbricato ai sensi del presente articolo.».

demandes déposées et des exigences de gestion.

Art. 17  
(Qualité du processus de construction)

1. La Région veille à la qualité des travaux de construction bénéficiant d'une aide publique, notamment dans les phases de la planification, de la conception et de l'exécution.
2. Le Gouvernement régional fixe par délibération les lignes directrices servant à la définition et à l'évaluation de la qualité du produit et du processus de construction.
3. Les lignes directrices susdites fixent les exigences à satisfaire et définissent les conditions techniques et les niveaux de prestation à atteindre, les modalités de vérification des résultats obtenus et les formes de certification de la qualité du patrimoine bâti.

Art. 18  
(Coût plafond des travaux)

1. Le Gouvernement régional fixe par délibération les critères de détermination et le coût plafond éligible des travaux concernant le secteur des logements sociaux, ainsi que les critères de dérogation y afférents.

CHAPITRE III  
MODIFICATION DE LA LOI  
RÉGIONALE N° 33 DU 8 OCTOBRE 1973

Art. 19  
(Modification de l'art. 2)

1. Au premier alinéa de l'art. 2 de la LR n° 33/1973, les mots « pour la réhabilitation des centres et des îlots habités » sont remplacés par les mots « pour la réhabilitation des immeubles situés dans les hameaux, villages ou agglomérations ».
2. Au deuxième alinéa de l'art. 2 de la LR n° 33/1973, le mot « isolés » est supprimé.
3. À la fin du troisième alinéa de l'art. 2 de la LR n° 33/1973, il est ajouté une phrase ainsi rédigée : « , à condition qu'elles soient considérées comme susceptibles de remédier à la dégradation des immeubles et de favoriser la réutilisation à des fins résidentielles des immeubles concernés. ».
4. Le quatrième alinéa de l'art. 2 de la LR n° 33/1973 est remplacé par l'alinéa suivant :

« 4. Les prêts en cause peuvent également être accordés pour l'achat, par un ou plusieurs des copropriétaires de l'immeuble à réhabiliter, d'autres parts, en vue de la réalisation d'une intervention globale de réhabilitation de l'immeuble au sens du présent article. »

5. Il comma 7 dell'articolo 2 della l.r. 33/1973 è abrogato.

Art. 20  
(Modificazioni all'articolo 4)

1. L'articolo 4 della l.r. 33/1973 è sostituito dal seguente:

«Art. 4

1. Possono ottenere le provvidenze di cui all'articolo 2 i seguenti soggetti, a condizione che si tratti di persone fisiche:
  - a) i proprietari degli immobili situati nelle zone di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, residenti in Valle d'Aosta da almeno due anni;
  - b) i proprietari da almeno dieci anni, all'atto della presentazione della domanda, di immobili situati nelle zone di cui all'articolo 2, commi 1 e 2; nel caso in cui l'immobile sia stato acquisito per atto a causa di morte, l'acquisizione a tale titolo non interrompe il decorso del termine decennale utile ai fini della concessione del mutuo.».

Art. 21  
(Modificazioni all'articolo 5)

1. Il comma primo dell'articolo 5 della l.r. 33/1973 è sostituito dal seguente:

«1. I mutui possono essere concessi per una durata non inferiore a dieci e non superiore a venti anni.».

2. Il comma secondo dell'articolo 5 della l.r. 33/1973 è sostituito dal seguente:

«2. Il tasso di interesse annuo è pari al 40 per cento dell'ultimo tasso di riferimento dell'edilizia residenziale, vigente al momento della stipula del contratto, arrotondato al mezzo punto.».

3. Il comma terzo dell'articolo 5 della l.r. 33/1973 è sostituito dal seguente:

«3. Nei casi di cui all'articolo 2, comma 4, i mutui possono essere concessi fino al 70 per cento della spesa documentata di acquisto.».

4. Il comma quarto dell'articolo 5 della l.r. 33/1973 è sostituito dal seguente:

«4. Per gli interventi di recupero, in relazione alle risorse finanziarie disponibili, i mutui possono essere concessi nei seguenti limiti:

- a) fino all'80 per cento della spesa ammissibile, per i fabbricati classificati come monumento o docu-

5. Le septième alinéa de l'art. 2 de la LR n° 33/1973 est abrogé.

Art. 20  
(Modification de l'art. 4)

1. L'art. 4 de la LR n° 33/1973 est remplacé par l'article suivant :

« Art. 4

1. Les sujets indiqués ci-après peuvent obtenir les aides visées à l'art. 2 de la présente loi, à condition qu'il s'agisse de personnes physiques :
  - a) Les propriétaires des immeubles situés dans les zones visées aux premier et deuxième alinéas de l'art. 2 résidant en Vallée d'Aoste depuis au moins deux ans ;
  - b) Les propriétaires, depuis au moins dix ans à la date de la présentation de la demande en cause, des immeubles situés dans les zones visées aux premier et deuxième alinéas de l'art. 2 ; au cas où l'immeuble concerné aurait été acquis à la suite du décès de son ancien propriétaire, ladite acquisition n'interrompt pas le calcul du délai de dix ans utile aux fins de l'octroi du prêt demandé. »

Art. 21  
(Modification de l'art. 5)

1. Le premier alinéa de l'art. 5 de la LR n° 33/1973 est remplacé par l'alinéa suivant :

« 1. Les prêts peuvent être accordés pour une durée minimum de dix ans et maximum de vingt ans. »

2. Le deuxième alinéa de l'art. 5 de la LR n° 33/1973 est remplacé par l'alinéa suivant :

« 2. Le taux d'intérêt annuel est égal à 40 % du taux de référence de la construction résidentielle en vigueur au moment de la passation du contrat, arrondi au demi point. »

3. Le troisième alinéa de l'art. 5 de la LR n° 33/1973 est remplacé par l'alinéa suivant :

« 3. Dans les cas visés au quatrième alinéa de l'art. 2 de la présente loi, les prêts peuvent être accordés jusqu'à concurrence de 70 % de la dépense d'achat justifiée. »

4. Le quatrième alinéa de l'art. 5 de la LR n° 33/1973 est remplacé par l'alinéa suivant :

« 4. Pour les travaux de réhabilitation, compte tenu des ressources disponibles, les prêts peuvent être accordés dans les limites indiquées ci-après :

- a) Jusqu'à concurrence de 80 p. 100 de la dépense éligible, pour les bâtiments classés monument

- mento dagli strumenti urbanistici vigenti;
- b) fino al 70 per cento della spesa ammissibile per i fabbricati classificati di pregio storico, culturale, architettonico o ambientale dagli strumenti urbanistici vigenti;
  - c) fino al 40 per cento della spesa ammissibile per i fabbricati classificati come edifici diroccati o altro e per i fabbricati non classificati.».

5. Il comma 5 dell'articolo 5 della l.r. 33/1973 è abrogato.

Art. 22  
(Sostituzione dell'articolo 18)

1. L'articolo 18 della l.r. 33/1973 è sostituito dal seguente:

«Art. 18

1. Le domande dirette all'ottenimento delle provvidenze di cui al capo I sono inoltrate alla struttura regionale competente.
2. L'istruttoria consiste nell'accertamento della completezza e della regolarità delle domande presentate e della documentazione allegata e nell'accertamento della validità tecnica ed economica dell'intervento cui la domanda si riferisce.
3. Per l'accertamento della validità tecnica ed economica dell'intervento, il dirigente della struttura regionale competente indice apposita conferenza di servizi alla quale partecipano i dirigenti delle strutture regionali competenti in materia di beni architettonici, di beni paesaggistici e di urbanistica.
4. All'esito dell'istruttoria condotta ai sensi dei commi 2 e 3, la struttura regionale competente provvede a redigere apposita graduatoria delle domande ammesse alle provvidenze, ordinandole sulla base dei criteri di priorità stabiliti con deliberazione della Giunta regionale.
5. La deliberazione di cui al comma 4 è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.».

Art. 23  
(Modificazioni all'articolo 22)

1. Al primo e all'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 22 della l.r. 33/1973, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «pena la revoca del mutuo».
2. Il comma 6 dell'articolo 22 della l.r. 33/1973 è sostituito dal seguente:

- ou bâtiments présentant un intérêt documentaire par les instruments d'urbanisme en vigueur ;
- b) Jusqu'à concurrence de 70 p. 100 de la dépense éligible, pour les bâtiments classés d'intérêt historique, culturel, architectural ou environnemental par les instruments d'urbanisme en vigueur ;
  - c) Jusqu'à concurrence de 40 p. 100 de la dépense éligible, pour les bâtiments classés bâtiments en ruines ou autres et pour les bâtiments non classés. »

5. Le cinquième alinéa de l'art. 5 de la LR n° 33/1973 est abrogé.

Art. 22  
(Remplacement de l'art. 18)

1. L'art. 18 de la LR n° 33/1973 est remplacé par l'article suivant :

« Art. 18

1. Les demandes d'aides au sens du Chapitre I<sup>er</sup> de la présente loi sont déposées auprès de la structure régionale compétente.
2. Au cours de l'instruction il est vérifié si les demandes présentées et la documentation jointe sont complètes et régulières et si les travaux prévus sont techniquement et économiquement recevables.
3. Aux fins de l'évaluation technique et économique des travaux prévus, le dirigeant de la structure régionale compétente convoque une conférence de service ad hoc à laquelle participent les dirigeants des structures régionales compétentes en matière de biens architecturaux, de biens paysagers et d'urbanisme.
4. À l'issue de l'instruction visée aux deuxième et troisième alinéas du présent article, la structure régionale compétente dresse le classement des demandes admises, compte tenu des critères de priorité fixés par délibération du Gouvernement régional.
5. La délibération mentionnée au quatrième alinéa du présent article est publiée au Bulletin officiel de la Région. »

Art. 23  
(Modification de l'art. 22)

1. À la fin de la première et de la deuxième phrase du premier alinéa de l'art. 22 de la LR n° 33/1973, sont ajoutés les mots suivants : « sous peine d'annulation du prêt. ».
2. Le sixième alinéa de l'art. 22 de la LR n° 33/1973 est remplacé par l'alinéa suivant :

«6. Nel caso in cui il recupero degli immobili non sia ultimato e le unità non risultino agibili ai sensi della normativa vigente entro quarantotto mesi dalla data di stipulazione del contratto preliminare di mutuo, la Giunta regionale dispone, con propria deliberazione, la revoca delle somme ancora da erogare e il mutuatario può, in alternativa, provvedere:

- a) al rimborso delle somme erogate, maggiorate degli interessi calcolati al tasso vigente al momento dell'estinzione anticipata e maturati a decorrere dalla data dell'ultima rata di interessi corrisposta;
- b) alla stipulazione del contratto definitivo di mutuo per un importo corrispondente alle somme erogate e al tasso d'interesse indicato nel contratto preliminare di mutuo; alla stipulazione del contratto definitivo deve in ogni caso provvedersi entro sei mesi dalla data di comunicazione dell'avvenuta adozione della deliberazione di revoca delle somme ancora da erogare, pena la revoca dell'intero mutuo.».

#### CAPO IV DISPOSIZIONI FINALI

##### Art. 24 (Abrogazioni)

1. La legge regionale 26 maggio 1998, n. 36 (Norme per la costituzione e il funzionamento del Fondo regionale per l'abitazione), è abrogata.
2. Sono, inoltre, abrogate le seguenti disposizioni:
  - a) l'articolo 6 della legge regionale 11 giugno 1986, n. 26;
  - b) l'articolo 23 della l.r. 39/1995;
  - c) l'articolo 10 della legge regionale 26 maggio 1998, n. 35;
  - d) gli articoli 2 e 6 della legge regionale 30 aprile 1999, n. 8;
  - e) l'articolo 21 della legge regionale 3 gennaio 2000, n. 1;
  - f) gli articoli 34, comma 2, e 35, commi 2, 3, 4 e 5 della legge regionale 11 dicembre 2001, n. 38;
  - g) l'articolo 20 della legge regionale 16 luglio 2002, n. 14;
  - h) l'articolo 34 della legge regionale 15 dicembre 2003, n. 21;
  - i) gli articoli 31 e 32 della legge regionale 5 dicembre 2005, n. 31.

##### Art. 25 (Disposizioni transitorie)

1. I procedimenti amministrativi pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge sono portati a compimento ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 24 e delle relative disposizioni applicative.
2. Al fine di assicurare che non vi sia soluzione di conti-

« 6. Au cas où la réhabilitation des immeubles ne serait pas terminée et les logements ne seraient pas habitables au sens des dispositions en vigueur dans les quarante-huit mois qui suivent la passation du contrat préliminaire de prêt, le Gouvernement régional dispose par délibération l'annulation des sommes restant à verser et l'emprunteur peut :

- a) Reverser les sommes déjà perçues, majorées des intérêts calculés au taux en vigueur au moment de la résiliation anticipée du prêt et à compter de la date de la dernière mensualité de remboursement des intérêts ;
- b) Passer le contrat définitif de prêt pour un montant correspondant aux sommes déjà versées et au taux d'intérêt indiqué dans le contrat préliminaire de prêt ; le contrat définitif doit en tout cas être signé dans les six mois qui suivent la date de communication de l'adoption de la délibération d'annulation des sommes restant à verser, sous peine d'annulation de la totalité du prêt. »

#### CHAPITRE IV DISPOSITIONS FINALES

##### Art. 24 (Abrogations)

1. La loi régionale n° 36 du 26 mai 1998 portant dispositions en matière de création et de fonctionnement du Fonds régional pour le logement est abrogée.
2. Sont également abrogés :
  - a) L'art. 6 de la loi régionale n° 26 du 11 juin 1986 ;
  - b) L'art. 23 de la LR n° 39/1995 ;
  - c) L'art. 10 de la loi régionale n° 35 du 26 mai 1998 ;
  - d) Les art. 2 et 6 de la loi régionale n° 8 du 30 avril 1999 ;
  - e) L'art. 21 de la loi régionale n° 1 du 3 janvier 2000 ;
  - f) Le deuxième alinéa de l'art. 34 et les deuxième, troisième, quatrième et cinquième alinéas de l'art. 35 de la loi régionale n° 38 du 11 décembre 2001 ;
  - g) L'art. 20 de la loi régionale n° 14 du 16 juillet 2002 ;
  - h) L'art. 34 de la loi régionale n° 21 du 15 décembre 2003 ;
  - i) Les art. 31 et 32 de la loi régionale n° 31 du 5 janvier 2005.

##### Art. 25 (Dispositions transitoires)

1. Les procédures administratives en cours à la date d'entrée en vigueur de la présente loi sont achevées au sens des dispositions visées à l'art. 24 ci-dessus et des normes d'application y afférente.
2. Les dispositions visées à l'art. 24 ci-dessus et les

nuità nel passaggio dalla preesistente normativa a quella prevista dalla presente legge, nelle more dell'adozione degli atti di cui agli articoli 13, comma 6, e 15, commi 3 e 7, da parte della Giunta regionale, ai relativi procedimenti amministrativi avviati successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 24 e le relative disposizioni applicative.

3. In sede di prima applicazione, il piano triennale è adottato, con le modalità di cui all'articolo 2, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
4. Le disposizioni di cui al capo III della presente legge si applicano alle domande di agevolazione presentate, ai sensi del capo I della l.r. 33/1973, a far data dal 16 dicembre 2007. Le disposizioni di cui all'articolo 22 della l.r. 33/1973, come modificato dall'articolo 23, si applicano anche ai finanziamenti concessi e non ancora estinti alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 26  
(Disposizioni finanziarie)

1. L'onere derivante dalla presente legge a carico del bilancio regionale è valutato complessivamente in euro 5.176.000, per l'anno 2008, e in euro 7.176.000 a decorrere dall'anno 2009.
2. L'onere di cui al comma 1 trova copertura nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale della Regione per il triennio 2007/2009 nell'obiettivo programmatico 2.2.1.02. (Interventi per l'edilizia abitativa).
3. Al finanziamento dell'onere di cui al comma 1, si provvede nello stesso bilancio, mediante l'utilizzo delle risorse iscritte:
  - a) nell'obiettivo programmatico 3.1. (Fondi globali), al capitolo 69020 (Fondo globale per il finanziamento di spese di investimento), per annui euro 1.500.000 per gli anni 2008 e 2009 a valere sull'apposito accantonamento previsto al punto D.1.1. dell'allegato n. 1 ai bilanci stessi;
  - b) nell'obiettivo programmatico 2.2.1.02.:
    - 1) al capitolo 61210 (Quota di partecipazione regionale al Fondo regionale per l'abitazione) per annui euro 500.000 per gli anni 2008 e 2009;
    - 2) al capitolo 63515 (Contributi in conto capitale per interventi di edilizia abitativa convenzionata) per annui euro 1.550.000 per gli anni 2008 e 2009;
    - 3) al capitolo 63500 (Contributi per la costruzione e la ricostruzione del manto di copertura dei tetti in lose di pietra) per euro 2.000.000 per l'anno 2009;
    - 4) al capitolo 50850 (Oneri sui fondi assegnati dallo Stato per interventi nel settore dell'edilizia residenziale pubblica) per annui euro 1.376.000 per

normes d'application y afférentes continuent à être appliquées aux procédures administratives engagées après la date d'entrée en vigueur de la présente loi jusqu'à l'adoption, par le Gouvernement régional, des actes visés au sixième alinéa de l'art. 13 et aux troisième et septième alinéas de l'art. 15, et ce, pour éviter toute solution de continuité dans le passage des dispositions préexistantes aux dispositions de la présente loi.

3. Lors de la première application, le plan triennal est adopté, selon les modalités indiquées à l'art. 2 de la présente loi, dans les six mois qui suivent l'entrée en vigueur de celle-ci.
4. Les dispositions du Chapitre III de la présente loi s'appliquent aux demandes d'aide présentées au sens du Chapitre I<sup>er</sup> de la LR n° 33/1973 à compter du 16 décembre 2007. Les dispositions de l'art. 22 de la LR n° 33/1973, tel qu'il a été modifié par l'art. 23 ci-dessus, s'appliquent également aux prêts accordés et non encore totalement remboursés à la date d'entrée en vigueur de la présente loi.

Art. 26  
(Disposizioni finanzières)

1. La dépense dérivant de l'application de la présente loi est fixée à 5 176 000 euros au titre de 2008 et à 7 176 000 euros par an à compter de 2009.
2. La dépense visée au premier alinéa du présent article est couverte par les crédits inscrits à l'état prévisionnel de la dépense du budget pluriannuel 2007/2009 de la Région, dans le cadre de l'objectif programmatique 2.2.1.02 (Mesures en faveur de la construction résidentielle).
3. La dépense visée au premier alinéa du présent article est financée comme suit :
  - a) Quant à 1 500 000 euros par an au titre de 2008 et de 2009, dans le cadre de l'objectif programmatique 3.1 (Fonds globaux), par le prélèvement des crédits inscrits au chapitre 69020 (Fonds global pour le financement des dépenses d'investissement), à valoir sur les provisions prévues au point D.1.1. de l'annexe n° 1 des budgets y afférents ;
  - b) Dans le cadre de l'objectif programmatique 2.2.1.02 :
    - 1) Quant à 500 000 euros par an au titre de 2008 et de 2009, par le prélèvement des crédits inscrits au chapitre 61210 (Participation de la Région au fonds régional pour le logement) ;
    - 2) Quant à 1 550 000 euros par an au titre de 2008 et de 2009, par le prélèvement des crédits inscrits au chapitre 63515 (Subventions en capital pour les actions en matière de logements sociaux conventionnés) ;
    - 3) Quant à 2 000 000 d'euros au titre de 2009, par le prélèvement des crédits inscrits au chapitre 63500 (Subventions pour la construction et la reconstruction des toitures en lauzes) ;

- gli anni 2008 e 2009;
- c) nell'obiettivo programmatico 2.1.1.02. (Trasferimenti con vincolo settoriale di destinazione) al capitolo 67117 (Quote di partecipazione degli enti locali al fondo regionale per l'abitazione) per annui euro 250.000 per gli anni 2008 e 2009.
4. A decorrere dall'anno 2010, l'eventuale onere annuo a carico della Regione è determinato con la legge finanziaria, ai sensi dell'articolo 19 della legge regionale 27 dicembre 1989, n. 90 (Norme in materia di bilancio e di contabilità generale della Regione Autonoma Valle d'Aosta).
5. La Giunta regionale è autorizzata a disporre, con atto amministrativo, i prelievi dal Fondo regionale per le politiche abitative di cui all'articolo 5, al fine dell'iscrizione nei pertinenti capitoli della parte spesa del bilancio di previsione, istituiti ovvero da istituire.
6. Per l'applicazione della presente legge, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di bilancio, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge sarà pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione autonoma Valle d'Aosta.

Aosta, 26 ottobre 2007.

Il Presidente  
CAVERI

#### LAVORI PREPARATORI

Disegno di legge n. 173

- di iniziativa della Giunta regionale (atto n. 1355 del 18.05.2007);
- presentato al Consiglio regionale in data 29.05.2007;
- assegnato alla III Commissione consiliare permanente in data 04.06.2007;
- assegnato alla Commissione Affari generali, per il parere di

- 4) Quant à 1 376 000 euros par an au titre de 2008 et de 2009, par le prélèvement des crédits inscrits au chapitre 50850 (Dépenses à valoir sur les fonds alloués par l'État pour la réalisation d'actions dans le domaine des logements sociaux).
- c) Quant à 250 000 euros par an au titre de 2008 et de 2009, dans le cadre de l'objectif programmatique 2.1.1.02 (Virements avec destination obligatoire), par le prélèvement des crédits inscrits au chapitre 67117 (Participation des collectivités locales au fonds régional pour le logement).
4. À compter de l'an 2010, la dépense annuelle éventuellement à la charge de la Région sera fixée par la loi de finances, aux termes de l'art. 19 de la loi régionale n° 90 du 27 décembre 1989 portant dispositions en matière de budget et de comptabilité générale de la Région autonome Vallée d'Aoste.
5. Le Gouvernement régional est autorisé à prendre un acte administratif portant prélèvement de crédits du Fonds régional pour les politiques du logement institué par l'art. 5 de la présente loi en vue de leur inscription aux chapitres correspondants de la partie *dépenses* du budget prévisionnel, déjà créés ou à créer.
6. Aux fins de l'application de la présente loi, le Gouvernement régional est autorisé à délibérer les rectifications du budget qui s'avèrent nécessaires, sur proposition de l'assesseur régional compétent en matière de budget.

La présente loi est publiée au Bulletin officiel de la Région.

Quiconque est tenu de l'observer et de la faire observer comme loi de la Région autonome Vallée d'Aoste.

Fait à Aoste, le 26 octobre 2007.

Le président,  
Luciano CAVERI

#### TRAVAUX PRÉPARATOIRES

Projet de loi n° 173

- à l'initiative du Gouvernement régional (délibération n° 1355 du 18.05.2007) ;
- présenté au Conseil régional en date du 29.05.2007 ;
- soumis à la III<sup>ème</sup> Commission permanente du Conseil en date du 04.06.2007 ;
- soumis à la Commission des affaires générales aux fins de

- compatibilità del progetto di legge con i bilanci della Regione, in data 04.06.2007;
- esaminato dalla III Commissione consiliare permanente, con parere in data 26.09.2007 e relazione del Consigliere BORRE;
  - esaminato dalla II Commissione consiliare permanente in data 08.10.2007;
  - approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 18.10.2007, con deliberazione n. 3061/XII;
  - trasmesso al Presidente della Regione in data 24.10.2007.

- l'avis de compatibilité du projet de loi et des budgets de la Région, en date du 04.06.2007 ;
- examiné par la III<sup>ème</sup> Commission permanente du Conseil – avis en date du 26.09.2007 et rapport du Conseiller BORRE ;
  - examiné par la II<sup>ème</sup> Commission permanente du Conseil – avis en date du 08.10.2007 ;
  - approuvé par le Conseil régional lors de la séance du 18.10.2007, délibération n° 3061/XII ;
  - transmis au Président de la Région en date du 24.10.2007.

**Le seguenti note, redatte a cura dell'Ufficio del Bollettino ufficiale hanno il solo scopo di facilitare la lettura delle disposizioni di legge richiamate. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.**

NOTE ALLA LEGGE REGIONALE  
26 OTTOBRE 2007, N. 28

**Nota all'articolo 1:**

- <sup>(1)</sup> La legge regionale 9 settembre 1999, n. 30 concernente: «Istituzione della Azienda regionale per l'edilizia residenziale – Agence régionale pour le logement» è stata pubblicata nel Bollettino ufficiale n. 42 del 21 settembre 1999.

**Nota all'articolo 2:**

- <sup>(2)</sup> L'articolo 20 della legge regionale 9 settembre 1999, n. 30 prevede quanto segue:

«Art. 20  
(Consulta regionale della casa)

1. Al fine di assicurare la partecipazione dei soggetti istituzionali e delle forze sociali interessate alle scelte in materia di politica dell'abitazione, è istituita, con decreto del Presidente della Giunta regionale, la Consulta regionale per la casa, di seguito denominata Consulta.
2. La Consulta svolge funzioni consultive e propositive per la Giunta regionale, in relazione ai programmi e ai piani riguardanti l'edilizia residenziale pubblica sovvenzionata ed agevolata.
3. Compongono la Consulta:
  - a) l'Assessore regionale competente in materia di edilizia residenziale pubblica o suo delegato, con funzioni di presidente;
  - b) un rappresentante degli enti locali, designato dal CELVA;
  - c) un rappresentante del Comune di Aosta;
  - d) il coordinatore del Dipartimento competente in materia di edilizia residenziale pubblica;
  - e) il Presidente dell'Azienda regionale per l'edilizia residenziale;
  - f) il Dirigente della struttura regionale competente in materia di edilizia residenziale pubblica;
  - g) il Direttore dell'Azienda;
  - h) il Dirigente della struttura competente in materia di politiche sociali;
  - i) un rappresentante per ognuna delle confederazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative a livello nazionale e regionale;

- j) un rappresentante designato unitariamente per i sindacati degli inquilini/assegnatari;
  - k) un rappresentante designato unitariamente per le associazioni della proprietà edilizia;
  - l) un rappresentante designato unitariamente per le associazioni delle cooperative edilizie;
  - m) due rappresentanti delle associazioni degli imprenditori edili, di cui uno per le associazioni degli artigiani, designati unitariamente;
  - n) un rappresentante designato unitariamente per i patronati e per le associazioni di solidarietà sociale.
4. In caso di mancata designazione unitaria, il Presidente della Giunta regionale provvede alla nomina sulla base delle segnalazioni pervenute.
  5. Un dipendente della struttura regionale competente in materia di edilizia residenziale pubblica svolge le funzioni di segretario.
  6. La Consulta dura in carica sino alla scadenza della legislatura nella quale opera.».

**Note all'articolo 5:**

- <sup>(3)</sup> L'articolo 13 della legge regionale 4 settembre 1995, n. 40 prevede quanto segue:

«Art. 13  
(Proventi)

1. I proventi dell'alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, nonché delle unità immobiliari ad uso non abitativo, al netto dei residui mutui da estinguere eventualmente gravanti sugli alloggi cedenti, dell'IRPEG sulla plusvalenza immobiliare derivante dalla cessione, dell'INVIM sulle vendite delle unità immobiliari non abitative, rimangono nella disponibilità degli enti venditori sul conto corrente di contabilità speciale presso la sezione provinciale di tesoreria dello Stato, per le finalità di cui all'art. 6.
2. Gli enti proprietari rendicontano annualmente alla Regione i ricavi delle vendite.».

- <sup>(4)</sup> L'articolo 3 della legge regionale 8 gennaio 2001, n. 1 prevede quanto segue:

«Art. 3  
(Trasferimento giacenze dei fondi di rotazione presso la Finaosta S.p.A.)

1. A decorrere dall'anno 2001, le giacenze dei fondi di rotazione, istituiti con legge regionale e disponibili presso la Finaosta S.p.A., possono essere trasferite dalla Giunta re-

gionale, con atto amministrativo, in relazione alle richieste di utilizzo dei singoli fondi.».

**Note all'articolo 11:**

<sup>(5)</sup> L'articolo 3, comma 3, lettera a) del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 prevede quanto segue:

[3. Sono escluse dall'applicazione del presente decreto le seguenti categorie di edifici e di impianti: ]

«a) gli immobili ricadenti nell'ambito della disciplina della parte seconda e dell'articolo 136, comma 1, lettere b) e c), del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante il codice dei beni culturali e del paesaggio nei casi in cui il rispetto delle prescrizioni implicherebbe una alterazione inaccettabile del loro carattere o aspetto con particolare riferimento ai caratteri storici o artistici;».

<sup>(6)</sup> L'articolo 136, comma 1, lettere a) e d) del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 prevede quanto segue:

[1. Sono soggetti alle disposizioni di questo Titolo per il loro notevole interesse pubblico:]

«a) le cose immobili che hanno cospicui caratteri di bellezza naturale o di singolarità geologica;

...

d) le bellezze panoramiche considerate come quadri e così pure quei punti di vista o di belvedere, accessibili al pubblico, dai quali si goda lo spettacolo di quelle bellezze.».

<sup>(7)</sup> L'articolo 142 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 prevede quanto segue:

«142. Aree tutelate per legge.

1. Sono comunque di interesse paesaggistico e sono sottoposti alle disposizioni di questo Titolo:

- a) i territori costieri compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i terreni elevati sul mare;
- b) i territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i territori elevati sui laghi;
- c) i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna;
- d) le montagne per la parte eccedente 1.600 metri sul livello del mare per la catena alpina e 1.200 metri sul livello del mare per la catena appenninica e per le isole;
- e) i ghiacciai e i circhi glaciali;
- f) i parchi e le riserve nazionali o regionali, nonché i territori di protezione esterna dei parchi;
- g) i territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboscimento, come definiti dall'articolo 2, commi 2 e 6, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227;
- h) le aree assegnate alle università agrarie e le zone gravate da usi civici;
- i) le zone umide incluse nell'elenco previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1976, n. 448;

l) i vulcani;

m) le zone di interesse archeologico individuate alla data di entrata in vigore del presente codice.

2. Non sono comprese tra i beni elencati nel comma 1 le aree che alla data del 6 settembre 1985:

a) erano delimitate negli strumenti urbanistici come zone A e B;

b) erano delimitate negli strumenti urbanistici ai sensi del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, come zone diverse dalle zone A e B, ed erano ricomprese in piani pluriennali di attuazione, a condizione che le relative previsioni siano state concretamente realizzate;

c) nei comuni sprovvisti di tali strumenti, ricadevano nei centri edificati perimetrati ai sensi dell'articolo 18 della legge 22 ottobre 1971, n. 865.

3. La disposizione del comma 1 non si applica ai beni ivi indicati alla lettera c) che la regione, in tutto o in parte, abbia ritenuto, entro la data di entrata in vigore della presente disposizione, irrilevanti ai fini paesaggistici includendoli in apposito elenco reso pubblico e comunicato al Ministero. Il Ministero, con provvedimento motivato, può confermare la rilevanza paesaggistica dei suddetti beni. Il provvedimento di conferma è sottoposto alle forme di pubblicità previste dall'articolo 140, comma 3.

4. Resta in ogni caso ferma la disciplina derivante dagli atti e dai provvedimenti indicati all'articolo 157.».

<sup>(8)</sup> L'articolo 8 della legge regionale 10 giugno 1983, n. 56, da ultimo modificato dall'articolo 98, comma 3, della legge regionale 6 aprile 1998, n. 11, prevede quanto segue:

«Art. 8

Nei Comuni dotati di PRGC approvato, fino ad approvazione dell'elenco dei monumenti di cui all'articolo 5, sono soggetti alla tutela della legge 1° giugno 1939, n. 1089, gli edifici censiti come «monumento» e «documento» nei PRGC vigenti.

Nella parte di territorio del Comune di Aosta indicata nell'allegata planimetria, ogni opera interessante il sottosuolo o gli edifici evidenziati nella medesima, è autorizzata dall'Assessore al turismo, sport e beni culturali, ai sensi dell'articolo 1.».

**Nota all'articolo 12:**

<sup>(9)</sup> L'articolo 38, comma 3, della legge regionale 4 settembre 1995, n. 39 prevede quanto segue:

«3. Non è causa di risoluzione del contratto né di applicazione degli interessi la morosità dovuta a stato di disoccupazione, cassa integrazione, mobilità, detenzione, grave malattia o indigenza, tempestivamente segnalata all'ente gestore, dell'assegnatario o di un componente il nucleo familiare, qualora ne siano derivate l'impossibilità o la grave difficoltà di effettuare il regolare pagamento del canone di locazione o del rimborso delle spese dirette o indirette per servizi.».

**Note all'articolo 13:**

<sup>(10)</sup> L'articolo 48, comma 1, lettere a) e b) della legge regionale 4 settembre 1995, n. 39, come modificato dall'articolo 25 della legge regionale 26 maggio 1998, n. 35, prevede quanto segue:

«a) area protetta: nella misura del quaranta per cento per gli assegnatari con reddito effettivo annuo complessivo del nu-

*cleo familiare, derivante esclusivamente da pensione, non superiore all'importo di una pensione minima INPS per la generalità dei lavoratori aumentato dell'importo di una pensione sociale, come previsto dall'area protetta dell'allegato B. Il canone annuo non può comunque superare il cinque per cento del reddito effettivo del nucleo familiare e non può in alcun caso essere inferiore al cinque per cento dell'importo della pensione sociale; in deroga a quanto stabilito dall'art. 42, comma 3, sono inseriti nell'area protetta i nuclei familiari con reddito costituito unicamente da sussidi concessi da enti pubblici a fini assistenziali, purché di importo ricompreso nel previsto limite;*

- b) *area sociale: nella misura del quaranta o dell'ottanta per cento per gli assegnatari con redditi annui convenzionali complessivi del nucleo familiare compresi nelle fasce A o B dell'allegato B; il canone annuo non può comunque superare rispettivamente il cinque o il dieci per cento del reddito effettivo del nucleo;».*

<sup>(11)</sup> L'articolo 31 della legge regionale 4 settembre 1995, n. 39, come sostituito dall'articolo 14 della legge regionale 26 maggio 1998, n. 35, prevede quanto segue:

«Art. 31  
(Programma di mobilità. Criteri)

1. *Ai fini dell'eliminazione delle condizioni di sottoutilizzo o di sovraffollamento degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, nonché dei disagi abitativi dovuti a particolari condizioni di natura sociale, l'ente gestore predispone un programma di mobilità. In attuazione del programma di mobilità dell'utenza, il cambio dell'alloggio è obbligatorio. Il rifiuto, senza valida motivazione, del cambio accolto dall'ente gestore comporta l'applicazione dell'indennità di occupazione di cui all'art. 48, comma 5, e l'inibizione all'accesso al fondo previsto all'art. 51.*
2. *Il programma di mobilità viene formato sulla base dei seguenti criteri:*
  - a) *verifica dello stato d'uso e dell'affollamento degli alloggi a cui si applica la presente normativa, con conseguente individuazione delle situazioni di anomalo affollamento, per eccesso o per difetto, esistenti secondo le classi di gravità, in relazione alla composizione e alle caratteristiche socio-economiche dei nuclei familiari;*
  - b) *utilizzazione di elenchi degli assegnatari aspiranti alla mobilità;*
  - c) *priorità alle domande di cambio fondate sulle motivazioni e sull'ordine di successione di cui al comma 3.*
3. *L'ente gestore raccoglie le domande di cambio di alloggio dandone pubblicità nelle forme più opportune. Le domande devono essere motivate da:*
  - a) *presenza nel nucleo familiare di portatori di handicap;*
  - b) *gravi e comprovate esigenze familiari, di salute e personali;*
  - c) *esigenze di nuclei familiari interessati a trasferirsi in alloggi di dimensioni più ridotte;*
  - d) *variazioni in aumento o in diminuzione del nucleo familiare;*
  - e) *esigenze di avvicinamento al luogo di lavoro.*
4. *Il cambio degli alloggi fra gli assegnatari, quando avviene in forza delle fattispecie previste dal comma 1, è sempre ammissibile alle provvidenze finanziarie del fondo di cui all'art. 51.*
5. *La graduatoria degli aspiranti al cambio di alloggio è redatta dalla commissione di cui all'art. 14.».*

<sup>(12)</sup> L'articolo 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431 prevede quanto segue:

«Art. 11.  
(Fondo nazionale)

1. *Presso il Ministero dei lavori pubblici è istituito il Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione, la cui dotazione annua è determinata dalla legge finanziaria, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.*
2. *Per ottenere i contributi di cui al comma 3 i conduttori devono dichiarare sotto la propria responsabilità che il contratto di locazione è stato registrato.*
3. *Le somme assegnate al Fondo di cui al comma 1 sono utilizzate per la concessione, ai conduttori aventi i requisiti minimi individuati con le modalità di cui al comma 4, di contributi integrativi per il pagamento dei canoni di locazione dovuti ai proprietari degli immobili, di proprietà sia pubblica sia privata, nonché, qualora le disponibilità del Fondo lo consentano, per sostenere le iniziative intraprese dai comuni anche attraverso la costituzione di agenzie o istituti per la locazione o attraverso attività di promozione in convenzione con cooperative edilizie per la locazione, tese a favorire la mobilità nel settore della locazione attraverso il reperimento di alloggi da concedere in locazione per periodi determinati.*
4. *Il Ministro dei lavori pubblici, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, definisce, con proprio decreto, i requisiti minimi necessari per beneficiare dei contributi integrativi di cui al comma 3 e i criteri per la determinazione dell'entità dei contributi stessi in relazione al reddito familiare e all'incidenza sul reddito medesimo del canone di locazione.*
5. *Le risorse assegnate al Fondo di cui al comma 1 sono ripartite tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. La ripartizione è effettuata ogni anno, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, dal CIPE, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano anche in rapporto alla quota di risorse messe a disposizione dalle singole regioni e province autonome ai sensi del comma 6.*
6. *Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono concorrere al finanziamento degli interventi di cui al comma 3 con proprie risorse iscritte nei rispettivi bilanci.*
7. *Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alla ripartizione fra i comuni delle risorse di cui al comma 6 nonché di quelle ad esse attribuite ai sensi del comma 5, sulla base di parametri che premiano anche la disponibilità dei comuni a concorrere con proprie risorse alla realizzazione degli interventi di cui al comma 3.*
8. *I comuni definiscono l'entità e le modalità di erogazione dei contributi di cui al comma 3, individuando con appositi bandi pubblici i requisiti dei conduttori che possono beneficiarne, nel rispetto dei criteri e dei requisiti minimi di cui al comma 4.*
9. *Per gli anni 1999, 2000 e 2001, ai fini della concessione dei contributi integrativi di cui al comma 3, è assegnata al Fondo una quota, pari a lire 600 miliardi per ciascuno degli anni 1999, 2000 e 2001, delle risorse di cui alla legge 14 febbraio 1963, n. 60, relative alle annualità 1996, 1997 e 1998. Tali disponibilità sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreti del*

Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, ad apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici. Le predette risorse, accantonate dalla deliberazione del CI-PE del 6 maggio 1998, non sono trasferite ai sensi dell'articolo 61 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e restano nella disponibilità della Sezione autonoma della Cassa depositi e prestiti per il predetto versamento.

10. Il Ministero dei lavori pubblici provvederà, a valere sulle risorse del Fondo di cui al comma 1, ad effettuare il versamento all'entrata del bilancio dello Stato nell'anno 2003 delle somme occorrenti per la copertura delle ulteriori minori entrate derivanti, in tale esercizio, dall'applicazione dell'articolo 8, commi da 1 a 4, pari a lire 67,5 miliardi, intendendosi ridotta per un importo corrispondente l'autorizzazione di spesa per l'anno medesimo determinata ai sensi del comma 1 del presente articolo.
11. Le disponibilità del Fondo sociale, istituito ai sensi dell'articolo 75 della legge 27 luglio 1978, n. 392, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica al Fondo di cui al comma 1.».

#### Nota all'articolo 15:

- <sup>(13)</sup> L'articolo 14 della legge regionale 4 settembre 1995, n. 39, da ultimo modificato dall'art. 35 della legge regionale 11 dicembre 2001, n. 38, prevede quanto segue:

«Art. 14  
(Commissione di edilizia residenziale  
pubblica sovvenzionata)

1. Le graduatorie di assegnazione degli alloggi sono predisposte da una commissione nominata con decreto del Presidente della Regione, composta:
  - a) da un magistrato, anche a riposo, con funzioni di presidente, designato dal presidente del Tribunale di Aosta;
  - b) da un esperto di problemi sociali designato dalla Giunta regionale;
  - c) da un esperto in materia di edilizia residenziale pubblica designato dalla Giunta regionale;
  - d) dal presidente dell'ARER (Azienda regionale per l'edilizia residenziale - Agence regionale pour le logement) o suo delegato;
  - e) da un rappresentante delle organizzazioni sindacali degli assegnatari più rappresentative a livello nazionale, designato dalle medesime;
  - f) da un rappresentante delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello regionale, designato dalle medesime;
  - g) da un membro designato dal Presidente della Regione.
2. La commissione è integrata di volta in volta dal Sindaco del Comune interessato all'assegnazione o suo delegato.
3. La commissione è inoltre integrata con un rappresentante delle organizzazioni dei profughi, designato dal competente ufficio dell'Amministrazione regionale, che partecipa, con voto consultivo, alle sedute il cui ordine del giorno preveda l'esame delle domande concernenti l'assegnazione di alloggi ai profughi.
4. La commissione elegge nel proprio seno il vice presidente fra i membri indicati al comma 1, lett. da b) ad f).
5. Per la validità delle deliberazioni è sufficiente la presenza di quattro componenti della commissione, fra i quali, comunque, dev'essere compreso il presidente o il vice presidente.

6. In caso di parità di voti, prevale quello del presidente della seduta.
  7. La commissione rimane in carica cinque anni.
  8. L'istruttoria delle domande è curata dal Comune di volta in volta interessato. La funzione di segretario della commissione è svolta da un dipendente dell'Amministrazione regionale.
  9. La commissione ha sede presso l'Istituto autonomo per le case popolari della Valle d'Aosta.
  10. La commissione, ove lo ritenga utile per il migliore espletamento dei compiti ad essa affidati, può:
    - a) tenere le proprie riunioni anche nella sede del Comune interessato alla formazione della graduatoria;
    - b) nominare al suo interno sottocommissioni anche per l'effettuazione di eventuali sopralluoghi;
    - c) avvalersi di esperti tecnici.
- 10bis. La Commissione ha competenza nell'esame delle situazioni di emergenza abitativa di cui all'articolo 23.».

#### Note all'articolo 19:

- <sup>(14)</sup> Il comma primo dell'articolo 2 della legge regionale 8 ottobre 1973, n. 33 prevedeva quanto segue:

«Sono concessi mutui agevolati per il recupero dei centri e nuclei abitati limitatamente alle zone A e alle zone di recupero individuate nell'ambito del piano regolatore generale. Sono assimilate, ai fini del presente capo, a dette zone quelle individuate dalla Regione o dalle comunità montane con criteri analoghi negli strumenti urbanistici di loro competenza.».

- <sup>(15)</sup> Il comma secondo dell'articolo 2 della legge regionale 8 ottobre 1973, n. 33 prevedeva quanto segue:

«Detti mutui sono altresì concessi per il recupero di singoli fabbricati situati all'esterno degli ambiti territoriali di cui al comma precedente, sempre che presentino interesse storico, artistico o ambientale. La sussistenza di tale interesse deve risultare dal piano regolatore generale comunale.».

- <sup>(16)</sup> Il comma terzo dell'articolo 2 della legge regionale 8 ottobre 1973, n. 33, già sostituito dall'articolo 29, comma 1, della legge regionale 5 dicembre 2005, n. 31, prevedeva quanto segue:

«3. Sono ammessi a mutuo i soli interventi di restauro e ristrutturazione edilizia, come definiti dall'articolo 31, comma primo, lettere c) e d), della legge 5 agosto 1978, n. 457 (Norme per l'edilizia residenziale).».

- <sup>(17)</sup> Il comma quarto dell'articolo 2 della legge regionale 8 ottobre 1973, n. 33 prevedeva quanto segue:

«I mutui di cui ai commi primo e secondo possono anche riguardare:

- a) l'acquisto, da parte di un soggetto proprietario di una quota di un fabbricato da recuperare, di una ulteriore quota dello stesso, con il fine di attuare un intervento di recupero del fabbricato ai sensi della presente legge;
- b) l'acquisto di un fabbricato o di parte di esso da recuperare per ricavare la prima abitazione dell'acquirente.».

- <sup>(18)</sup> Il comma 7 dell'articolo 2 della legge regionale 8 ottobre

1973, n. 33, già sostituito dall'articolo 29, comma 2, della legge regionale 5 dicembre 2005, n. 31, prevedeva quanto segue:

«7. Nei casi previsti dal quarto comma, lettera b), si applicano le disposizioni di cui agli articoli 4, commi 1 e 2bis, 9 e 10 del regolamento regionale 27 maggio 2002, n. 1 (Norme per la concessione di mutui ad interesse agevolato a favore di persone fisiche nel settore dell'edilizia residenziale. Abrogazione del regolamento regionale 25 agosto 1997, n. 3), come modificato dal regolamento regionale 17 agosto 2004, n. 1, relativamente ai limiti di finanziamento, ai requisiti soggettivi del richiedente, con esclusioni di quello riferito alla residenza, e ai limiti di reddito.».

#### Nota all'articolo 20:

<sup>(19)</sup> L'articolo 4 della legge regionale 8 ottobre 1973, n. 33, da ultimo modificato dall'articolo 4 della legge regionale 28 febbraio 1979, n. 10, prevedeva quanto segue:

#### «Art. 4

Possono ottenere le provvidenze di cui all'articolo 2 i seguenti soggetti:

- a) i conduttori di aziende agricole residenti in Valle d'Aosta da almeno due anni;
- b) i proprietari degli immobili compresi nelle zone di cui all'articolo 2, residenti in Valle d'Aosta da almeno due anni;
- c) i proprietari da almeno dieci anni, all'atto della presentazione della domanda, di immobili compresi nelle zone di cui all'articolo 2; nel caso in cui l'immobile sia stato acquisito per atto a causa di morte, l'acquisizione a tale titolo non interrompe il decorso del termine decennale utile ai fini della concessione del mutuo;
- d) soggetti di cui alle lettere a), b), c) riuniti in un'unica iniziativa di sistemazione;
- e) i comuni della Valle d'Aosta.».

#### Note all'articolo 21:

<sup>(20)</sup> Il comma primo dell'articolo 5 della legge regionale 8 ottobre 1973, n. 33 prevedeva quanto segue:

«Ai soggetti elencati all'articolo 4 possono essere concessi mutui agevolati da rimborsare nel periodo massimo di anni venti.».

<sup>(21)</sup> Il comma secondo dell'articolo 5 della legge regionale 8 ottobre 1973, n. 33 prevedeva quanto segue:

«Il tasso annuo di interesse è pari al trenta per cento dell'ultimo tasso di riferimento dell'edilizia residenziale pubblicato al momento della stipula del contratto, arrotondato al mezzo punto, nei casi di:

- 1) acquisto di un fabbricato, o di parte di esso, da recuperare per ricavare la prima abitazione dell'acquirente;
- 2) interventi di recupero finalizzati a ricavare la prima abitazione del proprietario o acquirente dell'immobile da recuperare;
- 3) altri interventi di restauro e di risanamento conservativo.».

<sup>(22)</sup> Il comma terzo dell'articolo 5 della legge regionale 8 ottobre 1973, n. 33 prevedeva quanto segue:

«Per l'acquisto di fabbricati o parte di essi, i limiti di finanziamento sono stabiliti come segue:

- a) mutui fino al settanta per cento della spesa documentata di acquisto di un fabbricato o parte di esso per le finalità di cui alle lettere a) o b) del quarto comma dell'articolo 2.».

<sup>(23)</sup> Il comma quarto dell'articolo 5 della legge regionale 8 ottobre 1973, n. 33 prevedeva quanto segue:

«Per gli interventi di restauro di singoli fabbricati i limiti di finanziamento sono stabiliti come segue:

- a) mutui fino all'ottanta per cento della spesa ammessa per l'eventuale acquisto di fabbricati o di parte di essi da recuperare, nonché per la spesa ammessa per il loro recupero a favore dei soggetti di cui alla lettera a) dell'articolo 4.
- b) mutui fino al settanta per cento della spesa ammessa per il recupero dei singoli fabbricati a favore dei soggetti di cui alle lettere b) e c) dell'articolo 4;
- c) mutui fino all'ottanta per cento della spesa ammessa per il recupero di singoli fabbricati a favore dei soggetti di cui alle lettere d) ed e) dell'articolo 4.».

<sup>(24)</sup> Il comma quinto dell'articolo 5 della legge regionale 8 ottobre 1973, n. 33, già sostituito dall'articolo 29, comma 6, della legge regionale 5 dicembre 2005, n. 31, prevedeva quanto segue:

«5. Per gli interventi di ristrutturazione di singoli fabbricati, gli importi dei mutui e i relativi tassi di interesse, fatto salvo quanto previsto al secondo comma, numero 2), sono stabiliti in misura pari, rispettivamente, a venti punti in meno e a due punti in più delle percentuali e dei tassi applicabili nei casi di cui al quarto comma.».

#### Nota all'articolo 22:

<sup>(25)</sup> L'articolo 18 della legge regionale 8 ottobre 1973, n. 33 per il quale l'articolo 7 del regolamento regionale 17 agosto 1999, n. 3 aveva disposto, ai sensi del combinato disposto degli articoli 11 e 66, comma 3, della legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45, e a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento, l'abrogazione del sotto indicato articolo limitatamente all'istituzione della Commissione tecnico-consulativa per l'esame delle domande di mutui agevolati per il recupero dei centri e nuclei abitativi per il turismo, l'industria e l'agricoltura, prevedeva quanto segue:

#### «Art. 18

Le domande di mutuo, dopo l'istruttoria compiuta dagli uffici e dall'assessorato competente per materia, sono sottoposte, insieme alla documentazione relativa, all'esame della commissione di cui al presente articolo, per un parere tecnico-consulativo.

Per l'esame delle domande dirette ad ottenere le provvidenze di cui alla presente legge, è istituita una commissione nominata dal Presidente della Giunta regionale e costituita come segue:

- a) dal segretario generale o da un suo delegato, il quale funge da presidente della commissione;
- b) da un rappresentante dell'ufficio regionale studi e programmazione, designato dal Presidente della Giunta;
- c) dal Sovrintendente regionale per i beni culturali e ambientali o da un suo delegato;

- d) dal Dirigente dell'ufficio regionale per il turismo o da un suo delegato;
- e) da un funzionario dell'assessorato industria, commercio, artigianato e trasporti designato dall'Assessore;
- f) da un funzionario dell'assessorato dell'agricoltura, foreste e ambiente naturale designato dall'Assessore;
- g) da un funzionario dell'assessorato della sanità e assistenza sociale designato dall'Assessore;
- h) dal ragioniere capo della Regione o da un suo delegato, che svolge anche la funzione di segretario della commissione.

La delega prevista alle lettere a), c), d) e h) del secondo comma è permanente. Il delegato sostituisce il componente titolare in caso di assenza o impedimento di questo.

Per ciascuno dei membri indicati alle lettere b), e), f), g), del secondo comma, l'organo incaricato della designazione provvede anche a designare il rispettivo sostituto.».

#### Note all'articolo 23:

<sup>(26)</sup> Il comma 1 dell'articolo 22 della legge regionale 8 ottobre 1973, n. 33, già sostituito dall'articolo 29, comma 9, della legge regionale 5 dicembre 2005, n. 31, prevedeva quanto segue:

«1. Gli immobili e le opere che hanno beneficiato delle provvidenze della presente legge devono essere ultimati entro trentasei mesi dalla data del contratto di mutuo e non possono mutare la destinazione per la quale la provvidenza è concessa per un periodo pari a quello della durata originariamente fissata per il mutuo, decorrente dalla data di inizio dell'ammortamento; gli immobili che hanno beneficiato delle provvidenze di cui al capo I devono essere ultimati e risultare agibili, ai sensi della normativa vigente, entro quarantotto mesi dalla data di stipulazione del contratto preliminare di mutuo e il contratto definitivo di mutuo deve essere stipulato nei sei mesi successivi al ricevimento della comunicazione riguardante la constatazione dell'avvenuta esecuzione ed agibilità delle opere finanziate. Detti immobili, inoltre, non possono mutare la destinazione per la quale la provvidenza è concessa, né essere alienati per atto tra vivi per un periodo di dieci anni a decorrere dalla data di inizio dell'ammortamento. L'alienazione o il mutamento della destinazione d'uso nel periodo di preammortamento comportano l'obbligo di estinguere anticipatamente il mutuo. Il contratto preliminare di mutuo deve essere stipulato entro dodici mesi dalla data di trasmissione della relativa domanda all'ente mutuante.».

<sup>(27)</sup> Il comma 6 dell'articolo 22 della legge regionale 8 ottobre 1973, n. 33 prevedeva quanto segue:

«6. Nel caso in cui il recupero degli immobili non sia ultimato e le unità non risultino agibili ai sensi della normativa vigente entro quarantotto mesi dalla data di stipulazione del contratto preliminare di mutuo, la Giunta regionale dispone, con propria deliberazione, la revoca delle somme ancora da erogare.».

#### Note all'articolo 24:

<sup>(28)</sup> La legge regionale 26 maggio 1998, n. 36 è stata pubblicata nel Bollettino ufficiale n. 24 del 2 giugno 1998.

<sup>(29)</sup> L'articolo 6 della legge regionale 11 giugno 1986, n. 26 concernente: «Ulteriori modificazioni alla legge regionale 8 ottobre 1973, n. 33, e successive modificazioni, concernente la co-

stituzione di fondi di rotazione per la promozione di iniziative economiche nel territorio della Valle d'Aosta», prevedeva quanto segue:

«Art. 6

In sede di prima applicazione della presente legge e sino al 31 dicembre 1986 sono ammissibili ai benefici di cui al capo I della legge regionale 8 ottobre 1973, n. 33, come sostituito dalla presente legge, le domande concernenti:

- a) casi previsti dalla lettera a) del quarto comma dell'articolo 2 della legge regionale anzidetta, anche se i relativi atti pubblici di compravendita sono stati stipulati prima della data di entrata in vigore della presente legge, ma successivamente al 31 dicembre 1980, e sempre che i relativi interventi di recupero non siano iniziati alla data di presentazione della domanda;
- b) casi previsti dalla lettera b) del quarto comma dell'articolo 2 della legge regionale anzidetta, anche se i relativi atti pubblici di compravendita sono stati stipulati prima della data di entrata in vigore della presente legge, ma successivamente al 31 dicembre 1980;
- c) interventi di recupero finalizzati a ricavare la prima abitazione del richiedente anche se i lavori sono già iniziati, purché in forza di concessione o autorizzazione edilizia ancora efficace alla data di presentazione della domanda.».

<sup>(30)</sup> L'articolo 23 della legge regionale 11 giugno 1986, n. 26, da ultimo modificato dall'articolo 3 della legge regionale 30 aprile 1999, n. 8, prevedeva quanto segue:

«Art. 23

(Riserva di alloggi per situazioni di emergenza abitativa)

1. Il Presidente della Giunta regionale, anche su proposta della struttura regionale competente in materia di servizi sociali, del Sindaco del Comune interessato, dell'ente proprietario o dell'ente gestore, trasmessa per il tramite della struttura regionale competente in materia di edilizia residenziale pubblica, che ne cura l'istruttoria, può riservare alloggi:
  - a) per far fronte a specifiche e documentate situazioni di emergenza abitativa;
  - b) per sgombero di unità abitative da recuperare;
  - c) per consentire l'attuazione di programmi di mobilità dell'utenza già adottati dall'ente gestore;
  - d) da assegnare a soggetti portatori di handicap sensoriale e/o motorio, certificato, che si trovino in situazioni di disagio abitativo o di emergenza abitativa.
2. Per le finalità di cui al comma 1, lettere a) e d), possono essere utilizzati soltanto gli alloggi di risulta e, tra gli alloggi di nuova costruzione o recuperati destinati alle graduatorie, quelli riservati ai sensi degli articoli 24 e 25 e non assegnabili per carenza di aventi titolo.
3. Per le finalità di cui al comma 1, l'ente gestore comunica alla struttura regionale competente in materia di edilizia residenziale pubblica l'elenco degli alloggi di risulta nel termine di 30 giorni dalla loro disponibilità. Il termine è elevato a 60 giorni relativamente agli alloggi da utilizzare per la mobilità straordinaria.
- 3bis. La mobilità straordinaria è attuata dall'ente gestore, con riferimento all'eventuale graduatoria di cui all'articolo 31, comma 5, a validità biennale, oppure agli elenchi di assegnatari aspiranti alla mobilità, di cui è depositario, per i quali sussistano le condizioni di cui

all'articolo 31, comma 3, ovvero condizioni di sovraffollamento. L'ente gestore provvede, sulla base delle domande pervenute, al costante aggiornamento degli elenchi di cui sopra e pubblicità, nelle forme opportune, l'accessibilità ai medesimi.

4. La domanda di ammissione ai benefici della riserva di cui al comma 1, lettere a) e d), è raccolta e istruita dal Comune di residenza del richiedente, che provvede a trasmetterla alla struttura regionale competente in materia di edilizia residenziale pubblica, che la sottopone alla commissione di cui all'articolo 14 per la valutazione dell'ammissibilità.
5. Le modalità di presentazione delle domande e i criteri di priorità per l'assegnazione degli alloggi riservati in concorrenza tra i soggetti che si trovino nelle condizioni indicate al comma 1, lettere a) e d), sono approvati dalla Giunta regionale, su proposta della commissione di cui all'articolo 14.
6. Per le assegnazioni degli alloggi riservati a norma del comma 1 devono sussistere i requisiti di cui all'articolo 6; in caso contrario l'assegnazione ha carattere provvisorio per due anni. Qualora, alla scadenza del biennio, la commissione di cui all'articolo 14 accerti il regolare possesso dei requisiti previsti dall'articolo 43, l'ente gestore provvede alla stipulazione del contratto definitivo di locazione.
7. Nel caso in cui il beneficiario della riserva sia già assegnatario di alloggio di edilizia residenziale pubblica, i requisiti richiesti sono quelli per la permanenza.».

<sup>(31)</sup> L'articolo 10 della legge regionale 26 maggio 1998, n. 35 prevedeva quanto segue:

«Art. 10

(Riserva di alloggi. Modificazioni all'art. 23)

1. Il comma 1 dell'art. 23 della l.r. 39/1995 è sostituito dal seguente:  
"1. Il Presidente della Giunta regionale, anche su proposta della struttura regionale competente in materia di servizi sociali, della struttura regionale competente in materia di edilizia residenziale pubblica e del Sindaco del Comune interessato, può riservare, per far fronte a specifiche documentate situazioni di emergenza abitativa, per lo sgombero di unità abitative da recuperare e per consentire la mobilità dell'utenza, alloggi da assegnare a soggetti portatori di handicap sensoriale e/o motorio, avvalendosi della commissione di cui all'art. 14."
2. Il comma 3 dell'art. 23 della l.r. 39/1995 è sostituito dal seguente:  
"3. Per le assegnazioni degli alloggi riservati a norma del comma 1, devono sussistere i requisiti di cui all'art. 6; in caso contrario, l'assegnazione ha carattere provvisorio per due anni. Qualora, alla scadenza del biennio, sia accertato, da parte della commissione di cui all'art. 14, il possesso dei requisiti previsti dall'art. 43 anche da parte di cittadini di uno Stato non appartenente all'Unione europea che rispondano alle condizioni di cui all'art. 6, comma 1, lett. a), l'ente gestore provvede alla stipulazione del contratto definitivo di locazione."».

<sup>(32)</sup> L'articolo 2 della legge regionale 30 aprile 1999, n. 8 prevedeva quanto segue:

«Art. 2

(Sostituzione dell'articolo 23)

1. L'articolo 23 della l.r. 39/1995, già modificato dall'articolo 10 della l.r. 35/1998, è sostituito dal seguente:

«Art. 23

(Riserva di alloggi per situazioni di emergenza abitativa)

- "1. Il Presidente della Giunta regionale, anche su proposta della struttura regionale competente in materia di servizi sociali, del Sindaco del Comune interessato, dell'ente proprietario o dell'ente gestore, trasmessa per il tramite della struttura regionale competente in materia di edilizia residenziale pubblica, che ne cura l'istruttoria, può riservare alloggi:
  - a) per far fronte a specifiche e documentate situazioni di emergenza abitativa;
  - b) per sgombero di unità abitative da recuperare;
  - c) per consentire l'attuazione di programmi di mobilità dell'utenza;
  - d) da assegnare a soggetti portatori di handicap sensoriale e/o motorio, certificato, che si trovino in situazioni di disagio abitativo o di emergenza abitativa.
2. Per le finalità di cui al comma 1, lettere a) e d), possono essere utilizzati soltanto gli alloggi di risulta e, tra gli alloggi di nuova costruzione o recuperati destinati alle graduatorie, quelli riservati ai sensi degli articoli 24 e 25 e non assegnabili per carenza di aventi titolo.
3. Per le finalità di cui al comma 1 l'ente gestore comunica alla struttura regionale competente in materia di edilizia residenziale pubblica l'elenco degli alloggi di risulta nel termine di trenta giorni dalla loro disponibilità; il termine è elevato a 60 giorni qualora detti alloggi siano utilizzati per la mobilità.
4. La domanda di ammissione ai benefici della riserva di cui al comma 1, lettere a) e d), è raccolta e istruita dal Comune di residenza del richiedente, che provvede a trasmetterla alla struttura regionale competente in materia di edilizia residenziale pubblica, che la sottopone alla commissione di cui all'articolo 14 per la valutazione dell'ammissibilità.
5. Le modalità di presentazione delle domande e i criteri di priorità per l'assegnazione degli alloggi riservati in concorrenza tra i soggetti che si trovino nelle condizioni indicate al comma 1, lettere a) e d), sono approvati dalla Giunta regionale, su proposta della commissione di cui all'articolo 14.
6. Per le assegnazioni degli alloggi riservati a norma del comma 1 devono sussistere i requisiti di cui all'articolo 6; in caso contrario l'assegnazione ha carattere provvisorio per due anni. Qualora, alla scadenza del biennio, la commissione di cui all'articolo 14 accerti il regolare possesso dei requisiti previsti dall'articolo 43, l'ente gestore provvede alla stipulazione del contratto definitivo di locazione.
7. Nel caso in cui il beneficiario della riserva sia già assegnatario di alloggio di edilizia residenziale pubblica, i requisiti richiesti sono quelli per la permanenza."».

<sup>(33)</sup> L'articolo 6 della legge regionale 30 aprile 1999, n. 8, già modificato dall'articolo 32 della legge regionale 5 dicembre 2005, n. 31, prevedeva quanto segue:

«Art. 6  
(Limiti di costo)

1. La Giunta regionale definisce, con propria deliberazione, i criteri di determinazione ed i costi massimi ammissibili per la realizzazione di interventi di edilizia residenziale pubblica, nonché i criteri di deroga a detti massimi.
2. I costi massimi ammissibili si applicano a tutti i programmi costruttivi per i quali alla data di entrata in vigore della presente legge non è intervenuta l'approvazione del progetto esecutivo.».

<sup>(34)</sup> L'articolo 21 della legge regionale 3 gennaio 2000, n. 1, come modificato dall'articolo 34 della legge regionale 15 dicembre 2003, n. 31, prevedeva quanto segue:

«Art. 21  
(Disposizioni in materia di sostegno al settore dell'edilizia residenziale pubblica)

1. Le disposizioni contenute nell'articolo 5 della legge regionale 4 settembre 1995, n. 40 (Norme regionali per la vendita del patrimonio di edilizia residenziale pubblica), non si applicano per l'anno 2000.
2. I fondi statali, attribuiti alla Regione per i fini di cui all'articolo 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431 (Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo), sono gestiti direttamente dalla Regione e affluiscono al capitolo 13050 del bilancio regionale.
3. La dotazione finanziaria del Fondo per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione, di cui all'articolo 11 della l. 431/1998, può essere destinata anche all'integrazione del fondo regionale per l'abitazione, istituito dalla legge regionale 26 maggio 1998, n. 36 (Norme per la costituzione e il funzionamento del Fondo regionale per l'abitazione), in aggiunta alla quota prevista dall'articolo 9, comma 1, della l.r. 36/1998, senza incidere sulla quantificazione delle quote di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a), b) e c), della l.r. 36/1998.».

<sup>(35)</sup> L'articolo 34, comma 2, della legge regionale 11 dicembre 2001, n. 38 prevedeva quanto segue:

«2. La dotazione finanziaria del Fondo regionale per l'abitazione, istituito dalla legge regionale 26 maggio 1998, n. 36 (Norme per la costituzione e il funzionamento del fondo regionale per l'abitazione), può essere destinata anche all'integrazione dei fondi statali attribuiti alla Regione per i fini di cui all'articolo 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431 (Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo).».

<sup>(36)</sup> L'articolo 35, commi 2, 3, 4 e 5, della legge regionale 11 dicembre 2001, n. 38 prevedeva quanto segue:

- «2. La lettera c) del comma 1 dell'articolo 23 della l.r. 39/1995, già sostituito dall'articolo 2 della legge regionale 30 aprile 1999, n. 8, è sostituita dalla seguente:  
"c) per consentire l'attuazione di programmi di mobilità dell'utenza già adottati dall'ente gestore;".
3. Il comma 3 dell'articolo 23 della l.r. 39/1995, già sostituito dall'articolo 2 della l.r. 8/1999, è sostituito dal seguente:  
"3. Per le finalità di cui al comma 1, l'ente gestore comu-

nica alla struttura regionale competente in materia di edilizia residenziale pubblica l'elenco degli alloggi di risulta nel termine di 30 giorni dalla loro disponibilità. Il termine è elevato a 60 giorni relativamente agli alloggi da utilizzare per la mobilità straordinaria.".

4. Dopo il comma 3 dell'articolo 23 della l.r. 39/1995, già sostituito dall'articolo 2 della l.r. 8/1999, è inserito il seguente:

"3bis. La mobilità straordinaria è attuata dall'ente gestore, con riferimento all'eventuale graduatoria di cui all'articolo 31, comma 5, a validità biennale, oppure agli elenchi di assegnatari aspiranti alla mobilità, di cui è depositario, per i quali sussistano le condizioni di cui all'articolo 31, comma 3, ovvero condizioni di sovraffollamento. L'ente gestore provvede, sulla base delle domande pervenute, al costante aggiornamento degli elenchi di cui sopra e pubblicità, nelle forme opportune, l'accessibilità ai medesimi.".

5. Le disposizioni contenute nell'articolo 5, relativo all'alienazione di alloggi disponibili, della legge regionale 4 settembre 1995, n. 40 (Norme regionali per la vendita del patrimonio di edilizia residenziale pubblica), non si applicano per l'anno 2002.».

<sup>(37)</sup> L'articolo 20 della legge regionale 16 luglio 2002, n. 14 prevedeva quanto segue:

«Art. 20  
(Modificazioni alla legge regionale 26 maggio 1998, n. 36)

1. Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 26 maggio 1998, n. 36 (Norme per la costituzione e il funzionamento del Fondo regionale per l'abitazione), è aggiunto, in fine, il seguente periodo:

"Qualora l'ente gestore sia un Comune, le quote di propria competenza, se non versate entro 30 giorni dalla scadenza, possono essere trattenute in sede di liquidazione del trasferimento senza vincolo di destinazione di cui al Capo II del Titolo III della legge regionale 20 novembre 1995, n. 48 (Interventi regionali in materia di finanza locale). La struttura regionale competente alla gestione del Fondo regionale per l'abitazione impartisce apposite disposizioni alla struttura competente alla gestione della finanza locale.".

2. Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 2 della l.r. 36/1998 è aggiunto, in fine, il seguente periodo:

"La quota non versata entro trenta giorni dalla data della scadenza può essere trattenuta in sede di liquidazione del trasferimento senza vincolo di destinazione di cui al Capo II del Titolo III della l.r. 48/1995. La struttura regionale competente alla gestione del Fondo regionale per l'abitazione impartisce apposite disposizioni alla struttura competente alla gestione della finanza locale.".

3. La lettera c) del comma 1 dell'articolo 2 della l.r. 36/1998 è sostituita dalla seguente:

"c) contributi messi a disposizione dagli enti locali, in misura pari al venti per cento della quota di cui alla lett. d), finanziati nell'ambito dei trasferimenti finanziari con vincolo settoriale di destinazione di cui al Titolo V della l.r. 48/1995;".

<sup>(38)</sup> L'articolo 34 della legge regionale 15 dicembre 2003, n. 21 prevedeva quanto segue:

«Art. 34

(Disposizioni in materia dei fondi per le abitazioni)

1. Il comma 2 dell'articolo 21 della legge regionale 3 gennaio 2000, n. 1 (Legge finanziaria per gli anni 2000/2002), è sostituito dal seguente:  
"2. I fondi statali, attribuiti alla Regione per i fini di cui all'articolo 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431 (Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo), sono gestiti direttamente dalla Regione e affluiscono al capitolo 13050 del bilancio regionale."
2. Il comma 3 dell'articolo 21 della l.r. 1/2000 è sostituito dal seguente:  
"3. La dotazione finanziaria del Fondo per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione, di cui all'articolo 11 della l. 431/1998, può essere destinata anche all'integrazione del fondo regionale per l'abitazione, istituito dalla legge regionale 26 maggio 1998, n. 36 (Norme per la costituzione e il funzionamento del Fondo regionale per l'abitazione), in aggiunta alla quota prevista dall'articolo 9, comma 1, della l.r. 36/1998, senza incidere sulla quantificazione delle quote di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a), b) e c), della l.r. 36/1998."
3. Il comma 4 dell'articolo 21 della l.r. 1/2000 è abrogato.».

<sup>(39)</sup> L'articolo 31 della legge regionale 5 dicembre 2005, n. 31 prevedeva quanto segue:

«Art. 31

(Disposizioni in materia di Fondo regionale per l'abitazione.  
Modificazione alla legge regionale 26 maggio 1998, n. 36)

1. L'articolo 2 della legge regionale 26 maggio 1998, n. 36 (Norme per la costituzione e il funzionamento del Fondo regionale per l'abitazione), come modificato dall'articolo 20 della legge regionale 16 luglio 2002, n. 14, è sostituito dal seguente:

«Art. 2  
(Fonti di finanziamento)

1. La dotazione finanziaria del Fondo di cui all'articolo 9 è alimentata annualmente da:
  - a) una quota annua di partecipazione regionale, determinata ai sensi dell'articolo 9;
  - b) una quota annua di partecipazione da parte degli enti locali, finanziata nell'ambito dei trasferimenti finanziari con vincolo settoriale di destinazione di cui al titolo V della legge regionale 20 novembre 1995, n. 48 (Interventi regionali in materia di finanza locale), nella misura del 50 per cento della quota di cui alla lettera a); tale quota non è obbligatoriamente soggetta a variazione qualora la Regione, in corso d'anno, decida di incrementare la quota a proprio carico;
  - c) una quota pari al 5 per cento dei canoni riscossi nell'anno precedente dagli enti proprietari di alloggi di edilizia residenziale pubblica;
  - d) eventuali disponibilità finanziarie non utilizzate nell'esercizio precedente.».

<sup>(40)</sup> L'articolo 32 della legge regionale 5 dicembre 2005, n. 31 prevedeva quanto segue:

«Art. 32

(Disposizioni in materia di limiti di costo per gli interventi di edilizia residenziale pubblica. Modificazione alla legge regionale 30 aprile 1999, n. 8)

1. Il comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale 30 aprile 1999, n. 8 (Ulteriori modificazioni alla legge regionale 4 settembre 1995, n. 39 (Normativa e criteri generali per l'assegnazione, la determinazione dei canoni e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica), già modificata dalle leggi regionali 20 ottobre 1995, n. 44, e 26 maggio 1998, n. 35), è sostituito dal seguente:  
"1. La Giunta regionale definisce, con propria deliberazione, i criteri di determinazione ed i costi massimi ammissibili per la realizzazione di interventi di edilizia residenziale pubblica, nonché i criteri di deroga a detti massimi."».

**Nota all'articolo 25:**

<sup>(41)</sup> L'articolo 22 della legge regionale 8 ottobre 1973, n. 33, a seguito delle modifiche apportate dall'articolo 23 della presente legge, prevede pertanto quanto segue:

«Art. 22

1. Gli immobili e le opere che hanno beneficiato delle provvidenze della presente legge devono essere ultimati entro trentasei mesi dalla data del contratto di mutuo e non possono mutare la destinazione per la quale la provvidenza è concessa per un periodo pari a quello della durata originariamente fissata per il mutuo, decorrente dalla data di inizio dell'ammortamento; gli immobili che hanno beneficiato delle provvidenze di cui al capo I devono essere ultimati e risultare agibili, ai sensi della normativa vigente, entro quarantotto mesi dalla data di stipulazione del contratto preliminare di mutuo e il contratto definitivo di mutuo deve essere stipulato nei sei mesi successivi al ricevimento della comunicazione riguardante la constatazione dell'avvenuta esecuzione ed agibilità delle opere finanziate pena la revoca del mutuo. Detti immobili, inoltre, non possono mutare la destinazione per la quale la provvidenza è concessa, né essere alienati per atto tra vivi per un periodo di dieci anni a decorrere dalla data di inizio dell'ammortamento. L'alienazione o il mutamento della destinazione d'uso nel periodo di preammortamento comportano l'obbligo di estinguere anticipatamente il mutuo. Il contratto preliminare di mutuo deve essere stipulato entro dodici mesi dalla data di trasmissione della relativa domanda all'ente mutuante pena la revoca del mutuo.
2. I mutuatari si impegnano a rispettare i vincoli di inalienabilità e destinazione di cui al comma 1 all'atto della stipulazione del contratto definitivo di mutuo; i vincoli sono trascritti, a cura e spese dei mutuatari, presso l'ufficio dei registri immobiliari competente per territorio.
3. Nel caso di violazione dei vincoli trascritti ai sensi del comma 2, il mutuatario deve rimborsare il mutuo e versare, a titolo di penale, una somma pari al quaranta per cento del debito residuo, calcolato al momento della violazione. Ove la violazione sia successiva all'estinzione anticipata del mutuo, la penale è calcolata sul debito residuo esistente al momento del versamento delle somme di cui all'articolo 15, quarto comma, utile all'estinzione stessa.
4. In casi eccezionali, individuati con deliberazione della Giunta regionale, la Giunta regionale medesima può autorizzare, subordinatamente al rimborso totale delle somme mutuate, l'alienazione o il mutamento della destinazione d'uso anticipati.

- 
5. *I beneficiari delle provvidenze concesse ai sensi del capo I, decorso il periodo di durata dei vincoli trascritti ai sensi del comma 2, possono alienare gli immobili finanziati, previa estinzione anticipata del mutuo, da effettuarsi con le modalità previste dall'articolo 15, quarto comma.*
  6. *Nel caso in cui il recupero degli immobili non sia ultimato e le unità non risultino agibili ai sensi della normativa vigente entro quarantotto mesi dalla data di stipulazione del contratto preliminare di mutuo, la Giunta regionale dispone, con propria deliberazione, la revoca delle somme ancora da erogare e il mutuatario può, in alternativa, provvedere:*
    - a) *al rimborso delle somme erogate, maggiorate degli interessi calcolati al tasso vigente al momento dell'estinzione anticipata e maturati a decorrere dalla data dell'ultima rata di interessi corrisposta;*
    - b) *alla stipulazione del contratto definitivo di mutuo per un importo corrispondente alle somme erogate e al tasso d'interesse indicato nel contratto preliminare di mutuo; alla stipulazione del contratto definitivo deve in ogni caso provvedersi entro sei mesi dalla data di comunicazione dell'avvenuta adozione della deliberazione di revoca delle somme ancora da erogare, pena la revoca dell'intero mutuo.».*
-